



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 96

Prot. n. 2/2024-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Il giorno **02 Febbraio 2024** ad ore **08:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m. e delle disposizioni in materia di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), tenuto conto della specificità e della peculiarità del settore educativo, con la delibera n. 430 del 16 aprile 2016, ha definito le linee guida circa l'applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013. Con tali linee guida sono state, in particolare, fornite indicazioni volte ad orientare le suddette istituzioni nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

Rispetto al contesto normativo evidenziato in occasione dell'approvazione del precedente piano di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data n. 530 di data 27.03.2023, occorre qui dar conto delle nuove disposizioni emanate da A.N.AC. in materia e di quelle emanate dalla Provincia autonoma di Trento.

Il riferimento è alla delibera del 17 maggio 2023, n. 203 dell'A.N.AC. in forza della quale sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, in Amministrazione Trasparente, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni», ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012. Ai sensi dell'art. 1, co. 562. l. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per 2023) *“Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti.”* Tale disposizione normativa prevede, tra l'altro, che *“Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”*

Poiché le istituzioni scolastiche e formative del Trentino sono provinciali a carattere statale, è stato necessario delineare la figura competente all'assolvimento di tali funzioni nelle istituzioni medesime, tenendo conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo della PAT.

In analogia alla scelta della PAT di prevedere quale struttura analoga all'OIV il Nucleo di valutazione dei dirigenti e direttori di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia,) la norma individua quale OIV per le istituzioni scolastiche e formative il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, integrato da almeno un componente con competenze specifiche in materia di trasparenza. La scelta appare in linea con quella effettuata dalla PAT e coerente con quanto previsto dall'articolo 40 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025. Nel peculiare contesto istituzionale e organizzativo del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale la scelta è stata quella di non affidare tale compito ai revisori delle istituzioni scolastiche atteso che i revisori esercitano già a livello provinciale particolari e gravose funzioni che si ricavano dall'art. 26 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Pertanto con la legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9 recante (art. 21) *“Assestamento del bilancio 2023-2025”* disposizioni in materia di istruzione e formazione”, si è modificato l'articolo 43 della legge (cfr art. 1 lett f bis) provinciale 7 agosto 2006 n.5, individuando come struttura con funzioni analoghe all'OIV per le istituzioni scolastiche e formative provinciali il Comitato di valutazione del sistema educativo previsto

dall'articolo 43 suddetto, opportunamente integrato con un componente esperto in materia di trasparenza e anticorruzione, demandando al regolamento attuativo la disciplina di dettaglio. L'attribuzione di tale funzione al Comitato di valutazione è peraltro coerente con la previsione dell'art.40 del Piano triennale della corruzione e per la trasparenza delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali che costituiscono per ciascun dirigente obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito dei documenti di natura programmatica e strategico-gestionale delle stesse e che il comitato medesimo procede.

In attuazione delle suddette disposizioni è stato quindi predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026 che pur mantenendo la struttura del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025 costituisce un'evoluzione del medesimo alla luce delle novità introdotte in materia di assolvimento degli obblighi di trasparenza nell'ottica dello svolgimento dell'azione di monitoraggio su più livelli diretta a verificare l'effettiva attuazione nonché l'efficacia delle misure di prevenzione adottate e il corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Il Piano 2024-2026 si pone in particolare i seguenti obiettivi:

- proseguire nella verifica e nel monitoraggio del processo di mappatura dei processi e dell'analisi del rischio della corruzione;
- monitorare gli effetti dell'applicazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione apportando eventuali correttivi;
- semplificare ulteriormente, laddove possibile, gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Al raggiungimento dei predetti obiettivi sono correlate le seguenti attività:
- la conferma dell'individuazione, all'interno dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, di due processi ritenuti a più elevato rischio di corruzione, ai quali dovranno essere applicate, oltre alle misure generali, le misure specifiche previste dagli articoli 25 e 26 del Piano;
- la graduale prosecuzione dell'attività di gestione del rischio con lo svolgimento di un'azione di monitoraggio sia in via autovalutativa, anche attraverso la compilazione della relazione di cui all'articolo 41 del Piano, sia da parte del RPCT diretta a verificare l'effettiva attuazione nonché l'efficacia delle misure di prevenzione previste.

Inoltre obiettivo del presente piano è:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, anche attraverso la formazione professionale;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previsto nel presente documento, anche attraverso specifiche iniziative di accompagnamento che verranno attuate dal Dipartimento istruzione e cultura;
- assicurare la correttezza, la trasparenza e la legalità dei rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i soggetti che con le stesse intrattengono, a vario titolo, relazioni istituzionali e di vario genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazione di conflitto di interesse;
- rafforzare il dialogo tra tutti gli attori coinvolti in materia di trasparenza prevedendo un ruolo attivo del Comitato di valutazione provinciale di cui al citato art 43 della legge provinciale 7.08.3006 n. 5.

Tale azione potrà essere realizzata anche attraverso la richiesta di documentazione e/o la verifica a campione presso le istituzioni scolastiche e formative in merito all'applicazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione. Per quanto riguarda la gestione del rischio corruttivo, nello specifico, il Piano è stato aggiornato nell'allegato A3), che riporta l'elenco dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, nell'anno 2023 indicando, per ciascun processo, il grado di rischio rilevato e le misure di prevenzione da applicare.

Complessivamente si evidenzia un aumento dei processi valutati a rischio medio e si valuta la circostanza quale indice di maggiore sensibilità da parte delle istituzioni scolastiche nella valutazione del rischio corruttivo. Considerato che alcuni processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe, sono stati mappati in modo disomogeneo (rischio basso per moltissime istituzioni e rischio medio per una esigua minoranza delle stesse), il Piano conferma la scelta di prevedere, nella Sezione III, una serie di misure generali da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio.

Il presente Piano inoltre in conformità a quanto previsto dal PNA 2022, approfondisce la tematica del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, particolarmente esposto a rischi di interferenze. Si evidenzia infine che il Piano prevede l'aggiornamento dell'Allegato A1) Sezione "Amministrazione trasparente".

La strategia dell'amministrazione in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è dunque quella di attuare la ricognizione delle "disposizioni da rispettare" in atti interni, semplici, chiari e trasparenti, che consentano agli utenti di conoscere le procedure di competenza di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio corruttivo di promuovere una conoscenza diffusa in prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo al peculiare contesto dell'Amministrazione scolastica della Provincia autonoma di Trento, in modo da rendere edotti i soggetti coinvolti delle regole da applicare da e creare sempre più uno stretto collegamento tra il Responsabile della prevenzione e corruzione del Dipartimento istruzione e cultura che opera attraverso il suo staff e le istituzioni scolastiche e formative.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il DPR del 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); • visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);

- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5);
- vista la delibera dell'ANAC n. 430 del 13 aprile 2016;
- vista la Delibera A.N.AC di data 19 dicembre 2023 recante "Modificazioni ed integrazioni alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023;
- visto il PNA 2019;
- visto il PNA 2022;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 14 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale che approva con separata deliberazione il Piano provinciale integrato trasparenza, corruzione PIAO.

Dato atto che al fine di acquisire proposte ed osservazioni in vista dell'aggiornamento del presente Piano il RPCT ha ritenuto opportuno coinvolgere i dirigenti scolastici e tutti gli stakeholder che sono stati invitati con apposito avviso pubblico diramato sul sito Vivoscuola;

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'allegato A1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti - Applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali"; dell'allegato A2) "Elenco dei Responsabili dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" e dell'allegato A3) "Elenco processi 2023";
2. di stabilire che il Piano sia pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
3. di dare atto che per la definizione dei compiti del CPV previsti nel presente Piano, si è tenuto conto delle attività che complessivamente vengono realizzate all'interno delle istituzioni scolastiche e formative. Tali compiti saranno operativi e potranno essere integrati e puntualmente meglio definiti, solo quando verrà completato l'iter di integrazione del regolamento provinciale relativo al suo funzionamento di cui al D.P.P. 10.07.2007 n. 18-98/Leg. e, in ogni caso, previo confronto con il Servizio provinciale competente e con il Comitato in carica circa i costi correlati a tali compiti;
4. di demandare al RPTC del Dipartimento istruzione e cultura l'emanazione di ogni atto necessario ad assicurare la regolare attuazione del presente Piano.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE SISTEMA EDUCATIVO 2024-26

002 ALLEGATO A1) ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 2024-26

003 ALLEGATO A2) ELENCO RASA 2023-24

004 ALLEGATO A3) ELENCO PROCESSI 2023

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA NEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE 2024-2026**

Allegato A

Indice

Capo I – Introduzione - Attività svolta nel 2023 - Obiettivi 2024	4
Art. 1 - Il Piano Triennale della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali: aggiornamento	4
Art. 2 - Contesto normativo di riferimento e analisi del contesto interno ed esterno	7
Art. 3 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo e provinciale 2023 - 2025: resoconto delle attività svolte nel 2023	10
Art. 4 - Gli obiettivi e approccio metodologico per la predisposizione del Piano 2024-2026	14
Capo II - La prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali	16
Sezione I - Soggetti	16
Art. 5 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)	16
Art. 6 - Staff del RPCT: Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy	18
Art. 7 - Referenti anticorruzione e trasparenza	18
Art. 8 - Addetti anticorruzione e trasparenza	20
Art. 9 - L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.): il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.	20
Art. 10 - collaboratori e consulenti	22
Sezione II - La gestione del rischio	23
Art. 11 - Introduzione, mappatura del processo e approccio metodologico.	23
Art. 12 - Disposizioni specifiche in merito alla gestione del rischio e le relative aree.	29
Sezione III - Misure generali di prevenzione applicate e monitoraggio	32
Art. 13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà	32
Art. 14 - Formazione del personale	34
Art. 15 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	35
Art. 16 - La rotazione ordinaria: inquadramento normativo e attuazione all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali attraverso misure compensative	35
Art. 17 - La rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative	36
Art. 18 - Monitoraggio dei rapporti d'interesse tra interessati e soggetti competenti	37
Art. 19 - Applicazione del codice di comportamento	38
Art. 20 - Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua	39
Art. 21 - Gestione delle segnalazioni	41
Art. 22 - Autorizzazione incarichi esterni	41
Art. 23 - Limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio: pantouflage	41
Art. 24 - Patto di integrità	42
Art. 25 - Incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati	43

Art. 26 - Nomina RASA e adempimenti per le stazioni appaltanti	44
Sezione IV - Misure specifiche	45
Art. 27 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione	45
Art. 28 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	45
Art. 29 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	46
Art. 30 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT	46
Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi	47
Art. 31 - La rotazione straordinaria	47
Art. 32 Misure integrative di prevenzione della corruzione	48
Capo III - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali	48
Art. 33 - Il principio di trasparenza	48
Art. 34 - Quadro normativo e amministrativo	50
Art. 35 - Obiettivi del Piano in merito alla trasparenza.	52
Art. 36- Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza	53
Art. 37 - controllo, vigilanza e monitoraggio	54
Art. 38 - Obiettivi del Piano e strumenti della trasparenza	55
Art. 39 - L'accesso civico semplice e i siti web delle istituzioni	55
Art. 40 - Termini e qualità della pubblicazione	56
Art. 41 - Responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei documenti	57
Art. 42 - L'accesso civico generalizzato e il potere sostitutivo in caso di inerzia. L'accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici	57
Art. 43 - Misure di monitoraggio e vigilanza	60
Art. 44 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	61
Capo IV - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie	64
Art. 45 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza	64
Capo V - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate	66
Art. 46 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza	66
Capo VI - Obiettivi e relazione del referente - Aggiornamento del piano e gruppo di lavoro - Rispetto del piano	67
Art. 47 - Obiettivi del dirigente/referente	67
Art. 48 - Relazione del referente sull'attuazione del Piano	68
Art. 49 - Relazione del RPCT	68

Art. 50 - Aggiornamento del Piano	69
Art. 51 - Gruppo di lavoro	69
Art. 52 - Rispetto del Piano	69
Art. 53 - Disposizioni finali	69

Allegati:

- **ALLEGATO A1)** Sezione "Amministrazione trasparente". Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti. Applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali
- **ALLEGATO A2)** Elenco dei responsabili dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA);
- **ALLEGATO A3)** Elenco processi 2023

Capo I – Introduzione - Attività svolta nel 2023 - Obiettivi 2024

Art. 1 - Il Piano Triennale della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali: aggiornamento

1. Con il presente PTPCT l'Amministrazione provinciale, con specifico riferimento alle funzioni esercitate dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, intende ottemperare agli obblighi di legge e porre in essere un documento che risponda concretamente agli obiettivi di prevenzione di qualsiasi fenomeno corruttivo e di ogni comportamento contrario al corretto andamento della Pubblica Amministrazione. Accogliendo le principali indicazioni fornite dalle organizzazioni sovranazionali, si vuole pertanto perseguire l'obiettivo di ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione, individuando le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e prevedendo per tali attività, meccanismi relativi a formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione o anche solo di cattiva amministrazione.

2. In ambito nazionale i piani triennali approvati da A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza negli ultimi anni hanno mirato, con l'evolversi della normativa, a rafforzare l'integrità delle istituzioni pubbliche tramite la previsione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione e trasparenza, con l'obiettivo precipuo di semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Ciò soprattutto alla luce delle novità introdotte dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e dalla disciplina sul Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) e dalle particolari indicazioni emanate dall'Autorità a specifici settori dell'amministrazione pubblica, come appunto è previsto per le istituzioni scolastiche. Anche le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione previste dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i](#) e dalle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e nella [Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4](#).

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), tenuto conto della specificità e della peculiarità del settore dell'istruzione scolastica, ha approvato con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 le linee guida per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013, applicabili alle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Con tali linee guida non solo si è colmata una lacuna derivante dalla mancata previsione nel testo legislativo di specifiche disposizioni dedicate alle scuole, ma sono state fornite, in particolare, puntuali indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, tenuto conto delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste pubbliche amministrazioni.

4. L'articolo 10, comma 1, del [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#), nel modificare il decreto legislativo 33/2013, ha previsto, che le funzioni di RPC e di RT sono attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale” e che “i dirigenti scolastici siano

responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio”. Inoltre si prevede che “per quanto riguarda i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI (Programma triennale trasparenza e integrità) all’interno del PTPC (Piano Triennale di prevenzione della corruzione), a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, i PTPC regionali dovranno contenere l’apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall’art. 10, comma 1, del medesimo decreto, sostituito dal d.lgs. 97/2016”.

La successiva Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha fornito le indicazioni rese necessarie per le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97 del 2016. Sono stati, in particolare, forniti puntuali orientamenti alle istituzioni scolastiche nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle suddette caratteristiche del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni. In seguito alle modifiche normative di cui al D.Lgs. n. 97 del 2016, il ruolo e le funzioni di Responsabile della prevenzione e della trasparenza è individuato, come già sopra precisato, nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Al fine di agevolare il RPCT, il Dirigente di Ambito Territoriale opera quale referente del RPCT. Il responsabile della trasparenza, nel PTPC è individuato in ciascun dirigente scolastico.

5. Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla legge 190/2012, dal d.lgs 33/2013 e dal PNA 2016, a partire dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali 2018-2020 e s.m.i, le figure di RPC e RT per tali istituzioni sono state unificate nella persona del Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di istruzione, (Dipartimento istruzione e cultura) che è così divenuto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale (RPCT), allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni in tema di anticorruzione e di trasparenza.

6. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, secondo il disposto dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e programmano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (articolo 1, comma 5).

E’ un documento di natura programmatica redatto dalle Pubbliche Amministrazioni che contiene tutte le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi; quest’ultimo viene annualmente aggiornato in base alle indicazioni contenute nel PNA (Piano nazionale anticorruzione) o fornite dall’ANAC e agli obiettivi e priorità posti dall’Organo di vertice, esplicitando gli stati di avanzamento delle analisi, delle azioni e delle strategie di prevenzione messe in atto. Il PTPCT non è un documento di studio o di indagine o di mero adempimento burocratico, ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto a effettiva applicazione e efficacia preventiva della corruzione.

A tal fine l’Ufficio scolastico, che nel peculiare assetto organizzativo della Provincia autonoma di Trento è costituito e opera attraverso le strutture del Dipartimento istruzione e cultura, ha sempre proceduto nella fase di aggiornamento del piano privilegiando il coinvolgimento e il dialogo con le istituzioni scolastiche territoriali acquisendo in tal modo, da tutto il settore dell’istruzione (persone fisiche, giuridiche, associazioni, ecc...di cui al Titolo II rubricato “Soggetti del sistema educativo provinciale” della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5) proposte e suggerimenti nell’implementazione della strategia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

7. A fronte di questo scenario, il Dipartimento istruzione cultura, in attuazione delle disposizioni nazionali e sovranazionali e delle già ricordate "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", ha

messo in campo negli anni una strategia complessivamente finalizzata a costruire in continuità le premesse per un'adesione condivisa e partecipata, da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali e di tutti gli attori del sistema, alla cultura dell'anticorruzione e della trasparenza, a partire dalla condivisione dei concetti fondamentali della strategia nazionale promossa dalla L. 190/2012.

8. Questo piano pertanto, in attuazione della deliberazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*), detta disposizioni anche nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie e delle scuole dell'infanzia equiparate.

9. Si dà conto che questo Piano non contiene disposizioni per le scuole dell'infanzia provinciali in quanto, facendo parte della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sono loro applicate le disposizioni stabilite dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento.

10. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della particolarità del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, la cui disciplina è contenuta nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), è stato predisposto questo Piano suddividendolo in sei Capi, dei quali uno introduttivo, uno dedicato alla prevenzione della corruzione, uno alla disciplina della trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali, così come previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, uno alla prevenzione della corruzione e trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie, uno alla prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate, e, infine, uno dedicata alla relazione del dirigente, in qualità di referente, all'aggiornamento del piano e al gruppo di lavoro costituito a supporto del RPCT.

11. Nello specifico l'aggiornamento del presente piano è volto a prefigurare in un unico atto programmatico e di indirizzo tutte le indicazioni fornite da A.N.AC., gli orientamenti maturati nel tempo, le azioni di monitoraggio attuate, i dati oggettivi raccolti in ambito provinciale, al fine di una completa adesione alle strategie nazionali della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed un consenso unanime dei Dirigenti scolastici e di tutto il personale della scuola. L'aggiornamento è stato preceduto da una fase di coinvolgimento dei Dirigenti scolastici (cfr nota del RPCT delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di data 29.12.2023, prot. n. 0971702) e da una azione di sensibilizzazione e consultazione di tutti gli stakeholder, tramite idoneo avviso pubblicato sul sito di vivoscuola, al fine di favorire le strategie della prevenzione. La predisposizione dell'aggiornamento del presente PTPCT rappresenta dunque l'evoluzione di un cammino già intrapreso negli anni precedenti e sviluppatosi in continuità fino alla attuale programmazione che si è arricchita, come detto sopra, negli anni con il confronto della dirigenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Il processo di aggiornamento del piano PTPCT delle istituzioni scolastiche e formative provinciali costituisce inoltre attività articolata che prevede diverse fasi ed una costante interlocuzione del RPCT con le strutture provinciali che effettuano le analisi del rischio e che identificano bisogni di trattamento; prima fra tutte con l'UMST provinciale deputata all'approvazione ed aggiornamento del piano triennale della corruzione e trasparenza provinciale. L'aggiornamento del presente Piano è stato elaborato tenendo conto delle criticità, degli esiti del monitoraggio rilevati nel Piano precedente, delle modifiche normative e delle indicazioni di A.N.AC. intervenute nel frattempo e di quelle organizzative operate all'interno del Dipartimento istruzione e cultura.

L'aggiornamento del Piano, come previsto dalla normativa, viene adottato annualmente dall'organo di indirizzo politico su proposta del RPCT e con una valenza triennale.

Si consideri inoltre, ai fini della previsione delle misure contenute nel presente Piano, che le istituzioni scolastiche e formative provinciali, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, "sono enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola e dai regolamenti attuativi." Le istituzioni progettano ed erogano l'offerta di istruzione e formazione prevista dal sistema educativo provinciale e svolgono la propria attività nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e in particolare alle istituzioni scolastiche, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."

Si tratta pertanto di Enti strumentali, ricadenti nell'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 (art. 33), dotati di una propria struttura organizzativa ed organigramma, di propri organi di governo, e di soggetti che vi operano a vario livello e con distinti ruoli e responsabilità (studenti, dirigenti, docenti, responsabili amministrativi, famiglie, organismi di partecipazione cc), così come meglio specificato nel successivo articolo 2.

12. Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Piano sul proprio sito istituzionale "Amministrazione trasparente" nella specifica sezione "Altri contenuti". Nello specifico, il Piano sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della PAT, nella sotto-sezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione - Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Per conto dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali il Piano sarà pubblicato, attraverso il sistema impostato dall'Amministratore di Sistema della Provincia autonoma di Trento, in "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di ciascuna istituzione, nelle sotto-sezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti – corruzione ". L'adozione del Piano e i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite apposita nota ai dirigenti scolastici.

13. Destinatario del Piano è tutto il personale dipendente e in servizio presso le istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale, compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione e che svolgono la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse. La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare. Il presente PTPCT ha validità triennale ed è riferito al periodo 2024-2026.

Art. 2 - Contesto normativo di riferimento e analisi del contesto interno ed esterno

1. Di seguito si riporta un elenco dei principali provvedimenti e documenti considerati per la predisposizione di questo Piano:

- a) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b) il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in data 13 novembre 2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA 2019);
- c) il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in data 17 gennaio 2022 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA 2022);
- d) il [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

- pubbliche amministrazioni*", come modificato, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- e) il [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
 - f) il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) ,"*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
 - g) il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
 - h) ai fini della elaborazione del presente piano si è poi tenuto conto di quanto indicato nel documento denominato "Orientamenti A.N.A.C. per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022: novità, schemi e modulistica per gli enti locali del marzo del 2022 - Stefania Dota – Vice Segretario Generale con la collaborazione di Maria Rosaria Di Cecca – Responsabile Ufficio Affari istituzionali e di Alessia Adamo, Alessandro Gasbarri, Michele Solla – Esperti ANCI;
 - i) la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 di adozione delle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*";
 - j) la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 di adozione delle *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*";
 - k) la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recanti "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";
 - l) la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, in particolare, la sezione IV, contenente precisazioni in merito alle Istituzioni scolastiche;
 - m) la [legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4](#) "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*";
 - n) la [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](#) (*legge provinciale sulla scuola 2006*);
 - o) la [legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13](#) (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia*);
 - p) la [deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014](#) avente per oggetto "[Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia](#)";
 - q) la [deliberazione della Giunta provinciale n. 628 del 14 aprile 2022](#) avente per oggetto "*Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024*";
 - r) la [deliberazione della Giunta provinciale n. 121 del 31 gennaio 2023](#) avente per oggetto "*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 19.1, comma 5 della legge provinciale n. 4 del 1996*";

- s) il parere rilasciato dall'ANAC con nota assunta a prot. n. 28313, di data 16 gennaio 2019, in merito alla mancata sostituzione della delibera n. 430 del 2016 a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 (c.d. decreto F.O.I.A.).
2. Le istituzioni scolastiche e formative presenti in provincia di Trento, aggiornate all'anno scolastico 2023/2024 sono 76, di cui 51 istituti comprensivi di scuola primaria e secondaria di primo grado, 22 istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 3 istituzioni formative provinciali.
3. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono organizzazioni amministrative complesse composte da organi e da soggetti che operano all'interno delle stesse; gli organi dell'istituzione scolastica e formativa provinciale sono:
- a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) il revisore dei conti.
4. Nel peculiare contesto organizzativo istituzionale dell'Amministrazione scolastica della Provincia autonoma di Trento, tutti i suddetti attori interni sono coinvolti nel sistema di prevenzione e gestione del rischio corruttivo e della trasparenza.
5. Il consiglio dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione. In particolare il consiglio approva il bilancio e il conto consuntivo e gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione scolastica e formativa provinciale.
6. Il dirigente dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Spettano al dirigente poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente dell'istituzione adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo scolastico.
7. Il collegio dei docenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.
8. Il consiglio di classe, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio e gli assistenti educatori. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.
9. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della *legge provinciale sulla scuola*, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale.

10. I soggetti che operano all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono: i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. I docenti si occupano dell'attività didattica e di tutto ciò che attiene al processo di insegnamento e apprendimento degli studenti e delle studentesse. Il personale amministrativo si occupa dell'attività amministrativa relativa alla gestione del personale e degli studenti, alla contabilità e gestione delle risorse finanziarie e agli acquisti di beni e servizi. Il responsabile amministrativo scolastico, coordinato dal dirigente, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica e formativa nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente.

11. A livello amministrativo-organizzativo le istituzioni scolastiche e formative provinciali, enti pubblici strumentali della Provincia, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, fanno riferimento al Dipartimento Istruzione e cultura istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2462 di data 21 dicembre 2018.

12. Il Dipartimento Istruzione e cultura determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, attribuendo alle stesse anche la dotazione finanziaria necessaria per le spese di funzionamento e d'investimento.

13. Le funzioni di governo del sistema educativo provinciale sono svolte dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 34 della *legge provinciale sulla scuola 2006*.

14. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali si inseriscono in un contesto sociale e culturale orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.

Art. 3 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo e provinciale 2023 - 2025: resoconto delle attività svolte nel 2023

1. L'attività di accompagnamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano 2023-2025 è stata puntuale, costante in tutto l'arco temporale di riferimento. Si è concretizzata nell'emanazione, da parte del RPCT, di 3 circolari che hanno fornito alle stesse delle indicazioni operative in tema di anticorruzione e trasparenza. Si è volutamente ridotto il numero delle circolari al fine di riassumere e semplificare il più possibile gli adempimenti previsti.

2. In sintesi nello specifico:

con la circolare n. 1, prot. n. 377289 di data 18.05.2023, sono stati riassunti gli obiettivi e le novità contenute nel Piano anticorruzione - trasparenza 2023-2025 ed è stato predisposto un Vademecum relativo alle attività e agli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di una maggiore trasparenza dell'operato delle istituzioni stesse per l'anno 2023. Anche questo Vademecum ha avuto un taglio operativo rinviando a successive circolari solo per casi limitati. Per la compilazione delle schede di analisi e valutazione del rischio è stato utilizzato l'applicativo Google Moduli, secondo i criteri e sulla base della scheda di analisi e valutazione del rischio allegati alla circolare. Nella medesima è stato evidenziato che con la mappatura effettuata nessun processo è stato valutato dalle istituzioni a rischio alto e che alcuni processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe sono stati mappati in modo disomogeneo (rischio basso per moltissime istituzioni e rischio medio per una esigua minoranza delle stesse). Il RPCT ha ritenuto, pertanto, di prestare particolare attenzione nella ponderazione del rischio stesso e nella conseguente definizione delle

misure da applicare ai suddetti processi. Considerata inoltre l'esigenza di prevenire una non prudentiale sottostima del rischio, il RPCT ha scelto di prevedere quindi una serie di misure generali da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio. Infine sono stati confermati i seguenti processi da mappare o da aggiornare nell'anno 2023.

Processi individuati all'interno delle aree generali:

Aree di rischio generali Articolo 9, comma 4, del Piano	Processo da mappare
a) acquisizione e gestione del personale	conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova nomina supplenti da graduatorie di istituto
b) contratti pubblici	procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	iscrizione degli studenti e formazione delle classi
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute" scarto documentazione amministrativa
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA
g) incarichi e nomine	attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
h) affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti

Processi individuati all'interno delle aree specifiche:

Aree di rischio specifiche Articolo 9, comma 5, del Piano	Processo da mappare
a) progettazione del servizio scolastico	elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)
b) organizzazione del servizio scolastico	assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)
c) autovalutazione dell'istituzione	elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	valutazione ed incentivazione dei docenti
e) valutazione degli studenti	scrutini intermedi e finali
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali (ex area generale lettera c) anno 2019)
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	stipula assicurazioni - processo da mappare solo se presente - (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)

A seguito poi della conferma dell'individuazione d'ufficio, all'interno del Piano (articolo 24), delle attività (assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti - area organizzazione del servizio scolastico e procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro - area contratti pubblici) nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione a cui applicare, oltre alle suddette misure generali, le misure specifiche di cui agli articoli successivi 27, 28, 29, sono state date indicazioni per l'applicazione delle suddette misure specifiche fornendo ai dirigenti lo schema di determinazione dirigenziale per l'adozione dell'atto organizzativo per la regolazione dell'applicazione delle citate misure.

Alla luce di quanto sopra il processo di verifica e conferma, o aggiornamento o mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi, unitamente alla disciplina dell'applicazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione per le attività individuate d'ufficio, ha richiesto come sempre un consistente impegno da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Sono state fornite indicazioni in merito agli approfondimenti del Piano relativi alle seguenti tematiche: conflitto di interesse, check list dell'A.N.AC. nell'ambito di talune tipologie di procedure di affidamento, pantouflage, obblighi di trasparenza - adeguamento all'allegato 9 del PNA 2022;

con la [circolare n. 2](#), prot. n. 588924 di data 31 luglio 2023, sono state fornite indicazioni in merito al monitoraggio dei rapporti personali del dipendente, e all'adozione dell'atto di richiamo al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle disposizioni normative in materia di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni;

con la [circolare n. 3](#), prot. n. 807826 del 30 ottobre 2023, sono state date comunicazioni inerenti la costituzione del nuovo Ufficio anticorruzione trasparenza e privacy sottolineando inoltre l'importanza del Gruppo di lavoro previsto dall'articolo 44 del precedente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sollecitando in tal senso i Dirigenti scolastici a proporsi come candidati a tale Gruppo. Con la stessa circolare sono state date inoltre indicazioni:

- a) per la predisposizione della relazione del Referente anticorruzione/trasparenza a.s. 2022/2023 in una ottica semplificativa degli adempimenti posti a carico del dirigente anche mediante la conferma dell'utilizzo dell'applicativo "google moduli", onde consentire una compilazione informatizzata della relazione di cui sopra;
- b) per l'eventuale segnalazione del mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) per l'adempimento relativo al Patto di integrità;
- d) comunicazione dell'abrogazione dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 23) relativamente all'inserimento nella sezione SICOPAT 190, come previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 226 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici.

Nel corso del 2023 lo staff del RPCT, rispettivamente con le note che si indicano di seguito: PAT/RFD335-22/06/2023-0489530, PAT/RFD335-30/06/2023-0509989, PAT/RFD335-14/07/2023-0550149, PAT/RFD335-25/07/2023-0576906, PAT/RFD335-03/10/2023-0742896, PAT/RFD335-23/11/2023-873945, ha supportato le istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla deliberazione A.N.AC. del 17 maggio 2023, n. 203; per tale obbligo, come specificato all'art. 9 del presente documento, è stato individuato, quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo integrato da almeno un componente con competenze specifiche in materia di trasparenza e anticorruzione.

Lo staff del RPCT ha poi proseguito con nota PAT/RFD335-27/12/2023-0964970, il costante monitoraggio degli obblighi di pubblicazione delle istituzioni scolastiche e formative nella sezione, "Amministrazione trasparente", relativamente alle seguenti sotto-sezioni:

- "Altri contenuti - Dati ulteriori";
- "Attività e procedimenti - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - "Recapiti dell'Ufficio responsabile

Oltre a questo, viene attuato un monitoraggio costante e generale della sezione "Amministrazione trasparente" di tutte le istituzioni, in un'ottica di impulso, coordinamento, affiancamento e supporto tecnico alle stesse per i relativi adempimenti attraverso un dialogo continuo con le stesse sui temi della prevenzione della corruzione e trasparenza, vista l'analiticità delle disposizioni normative e del peculiare assetto del sistema educativo e formativo trentino, nonché l'avvicinarsi del personale nelle segreterie.

Si riscontrano talvolta carenze nella tempestività degli aggiornamenti, ma è necessario tener conto che i fattori che rallentano gli adempimenti scaturiscono dalla mole di adempimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche e formative (quali ad esempio discendenti da provvedimenti normativi e amministrativi assunti in ambito provinciale di riforma di alcuni ambiti del servizio educativo, il piano nazionale di resistenza e resilienza che ha assorbito in modo consistente le risorse umane delle segreterie

scolastiche) a fronte di una carenza di organici e di turn over cui si sta cercando di supplire, come ogni anno, con le procedure concorsuali, che per alcuni profili si sono concluse nell'anno 2023.

3. I dirigenti, chiamati a relazionare sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano 2023-2025, hanno evidenziato criticità e formulato alcune proposte che verranno attenzionate durante l'anno 2024 con apposite azioni poste in essere dal RPCT.

Art. 4 - Gli obiettivi e approccio metodologico per la predisposizione del Piano 2024-2026

1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026 (di seguito denominato "Piano") si propone l'obiettivo di proseguire, migliorando ed incrementando, le strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nello svolgimento della loro attività didattico-amministrativa. L'attuazione del Piano risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e trasparenza in tutto il personale che a vario titolo è chiamato a operare nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali nella gestione delle attività da realizzare. Il Piano, pertanto, tramite il presente suo aggiornamento, nel programmare e definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento è volto ad assicurare l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nelle scuole del territorio provinciale. A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di misure strategiche aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole della Provincia autonoma di Trento e tutelare la reputazione e la credibilità della loro delicata missione e azione sul territorio provinciale nei confronti dei molteplici portatori di interessi. Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte dei soggetti destinatari qui individuati intende favorire la diffusione della cultura della legalità l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione.

2. Il Piano 2024-2026, in continuità e in aggiunta con il precedente Piano si pone i seguenti obiettivi per l'anno 2024:

- a. sviluppare una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, in un'ottica di eliminazione o mitigazione del rischio corruttivo, nella consapevolezza che la corruzione deve essere riferita sia alle specifiche fattispecie di reato - corruzione in senso proprio e improprio - (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater C.P.), sia agli altri reati cui la legge correla "condotte di natura corruttiva" (artt. 319 bis, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis C.P.), sia al cattivo esercizio del potere o cd. "cattiva amministrazione", cioè a quell'attività che non rispetta i parametri di rango costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, così come declinati all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge provinciale n.23 del 1992.
- b. proseguire nella verifica e nel monitoraggio del processo di mappatura dei processi e dell'analisi del rischio della corruzione;

- c. monitorare gli effetti dell'applicazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione apportando eventuali correttivi;
- d. semplificare ulteriormente, laddove possibile, gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

3. Inoltre obiettivo del presente piano è:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, anche attraverso la formazione professionale;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previsto nel presente documento, anche attraverso specifiche iniziative di accompagnamento che verranno attuate dal Dipartimento istruzione e cultura;
- assicurare la correttezza, la trasparenza e la legalità dei rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i soggetti che con le stesse intrattengono, a vario titolo, relazioni istituzionali e di vario genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazione di conflitto di interesse.

4. Per la predisposizione del Piano 2024-2026 si sono seguiti i seguenti passaggi:

1. analisi del peculiare contesto del sistema educativo di istruzione e formazione recato dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dei regolamenti e disposizioni attuative;
2. esame dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di cui all'articolo 8 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
3. mappatura dei processi fondamentali con individuazione delle relative aree responsabili (business model);
4. individuazione dei processi a rischio;
5. individuazione e valutazione dei rischi specifici, individuazione dei miglioramenti specifici del sistema di prevenzione;
6. individuazione di miglioramenti generali del sistema di prevenzione sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano nazionale anticorruzione.
7. acquisizione e valutazione delle proposte e suggerimenti formulati sia dai Dirigenti scolastici che da tutti gli stakeholder appositamente interpellati dal Dipartimento istruzione e cultura;

Capo II - La prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I - Soggetti

Art. 5 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale (RPCT) è il dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, dott. Roberto Ceccato.

2. In caso di assenza o impedimento del RPCT si applica la disciplina prevista dall'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.i. (legge sul personale della Provincia).

3. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) svolge un fondamentale ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio in fase di predisposizione del PTPCT e di monitoraggio. Tuttavia, tale preminente ruolo non diminuisce in nessun caso l'importanza della partecipazione degli altri attori al processo. Al contrario, l'intero sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è tanto più efficiente quanto più è efficace il contributo attivo di tutti gli attori dell'organizzazione, così come delineati nel presente Piano. Egli costituisce, all'interno del peculiare contesto del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, anche tramite i costanti raccordi con l'Unità di missione strategica provinciale ed il RPCT *pro tempore* dott. Nicola Foradori, il punto di riferimento interno funzionale ad ogni istituzione scolastica e formativa provinciale per l'attuazione della normativa relativa alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza. I suoi compiti sono indicati nella legge n. 190 del 2012 e dettagliati nella circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.01.2013, n.1.

4. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito RPCT) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono demandate le seguenti principali funzioni:

a) elaborare la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (di seguito PTPCT) e i successivi aggiornamenti da sottoporre alla Giunta provinciale con il coinvolgimento, come sopra riferito, dei dirigenti scolastici e di tutti i soggetti facenti parte del sistema educativo provinciale trentino. Il RPCT ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma entro il 31 gennaio di ogni anno raccordandosi anche con il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo (d'ora in avanti denominato C.P.V.) che verifica - in forza delle disposizioni normative e delle indicazioni richiamate all'interno del presente Piano - l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità. Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative finalizzate a prevenire il rischio di corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e della trasparenza;

b) verificare l'efficace attuazione delle misure previste nel Piano e la sua idoneità e proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono

mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività del sistema scolastico e formativo provinciale e delle funzioni esercitate dal Dipartimento istruzione e cultura;

c) assicurare il corretto raccordo del Piano provinciale delle istituzioni scolastiche e formative con il Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia, attraverso apposite intese, confronti e raccordi istituzionali;

d) individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

e) verificare, d'intesa con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; nel contempo definire le procedure appropriate per selezionare e formare il personale scolastico destinato ad operare nei settori individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione;

f) vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti e verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti;

g) gestire le segnalazioni provenienti dai soggetti relative a condotte illecite all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (whistleblowing), sulla base delle modalità prevista dall'atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 20.10.2023 n.1966, come si seguito meglio precisato.

5. Il RPCT, ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare nel caso in cui:

a) riscontri fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;

b) venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato, procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'A.N.AC.

6. In materia di Trasparenza, il RPCT:

a) svolge stabilmente un'attività di impulso e coordinamento sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente demandati al CPV di cui all'articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle funzioni affidate a tale organo.

b) promuove nell'ambito delle previsioni normative vigenti l'adozione delle azioni per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

c) avvia le azioni necessarie per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

- d) promuove e avvia attività di audit e valuta il raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale in materia di trasparenza;
- e) attiva le misure per contrastare le eventuali inerzie segnalando altresì le stesse agli organi competenti: qualora rilevi omissioni, disfunzioni, ritardi, adempimenti parziali o inadempimenti in materia di pubblicazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente ne dà comunicazione al CPV, ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilità;
- f) in caso di istanza di accesso civico generalizzato, chiede alla istituzione scolastica e formativa coinvolta informazioni sull'esito delle istanze, nonché esamina le richieste di riesame in caso di diniego, totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art 5, commi 6 e 7 del d.lgs. 33/2013.

Art. 6 - Staff del RPCT: Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy

1. Nello svolgimento della sua attività il RPCT si avvale in particolare della collaborazione e competenze tecniche del personale assegnato all'Ufficio "anticorruzione, trasparenza e privacy", costituito presso il Dipartimento provinciale istruzione e cultura, con il compito, tra l'altro, di supportare e accompagnare le istituzioni formative provinciali nella esecuzione degli adempimenti richiesti in tema di corruzione e trasparenza e di coadiuvare il RPCT nell'espletamento delle relative funzioni, al fine di assicurare il regolare funzionamento del complesso sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Tale Ufficio svolge in particolare le funzioni di raccordo con il sistema educativo provinciale sui temi e sugli adempimenti relativi alla corruzione e alla trasparenza allo scopo di affrontare in modo uniforme problematiche comuni, garantendo il coordinamento delle azioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione anche con riferimento alle funzioni espletate dall'organismo indipendente di valutazione di cui al successivo art. 9.

3. Sotto il profilo collaborativo nei confronti del RPCT, l'Ufficio "anticorruzione, trasparenza e privacy" svolge pertanto un ruolo attivo e cruciale nell'ambito delle misure di aggiornamento del Piano e di diffusione della cultura della legalità e della trasparenza. Il ruolo di collaborazione e dialogo di tale Ufficio con tutti i soggetti coinvolti nel presente Piano permette al RPCT di essere informato su eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle misure, di eventuali fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'apparato organizzativo delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, e di eventuali rilievi o contestazioni sull'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della necessità di attuare interventi formativi specifici.

4. Tale Ufficio inoltre collabora con il CPV per la definizione di azioni positive volte al miglioramento continuo e al presidio della regolare applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, per l'eventuale identificazione e/o rivisitazione dei processi di attestazione dei relativi obblighi che ne assicurino la completezza il buon andamento.

Art. 7 - Referenti anticorruzione e trasparenza

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono referenti per gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. La definizione e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e condivisa dei singoli dirigenti scolastici e del RPCT. Tutti i dirigenti scolastici e formativi, con riferimento alla singola istituzione, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio o gruppi di lavoro appositamente convocate dal RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio e verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.

I dirigenti in particolare:

- a) partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, al fine di consentire l'implementazione di un sistema di misure che assicuri l'identificazione del rischio medesimo dei fenomeni corruttivi e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte, coordinandosi opportunamente con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- b) rispettano e verificano che siano rispettate dal personale scolastico le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione scolastica;
- c) rispettano e fanno rispettare le prescrizioni e le misure contenute nel Piano;
- d) collaborano all'aggiornamento annuale del Piano anche per la parte attinente alla trasparenza e supportano il RPCT alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni;
- e) sono responsabili, in particolare, delle pubblicazioni di loro competenza in "Amministrazione trasparente", come specificato nel capo III;
- f) monitorano le attività e garantiscono il rispetto dei tempi procedurali;
- g) tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;
- h) assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel presente piano di prevenzione dei rischi corruttivi e trasparenza e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;

2. I referenti, in qualità di interlocutori stabili del RPCT, hanno compiti di impulso, di proposta e di promozione nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano. Ai medesimi compete inoltre un puntuale onere informativo in ordine alle eventuali difficoltà o ritardi nell'attuazione delle misure previste dal Piano.

3. Ciascun Dirigente, nell'ambito del proprio istituto scolastico e formativo, vigila sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole ed interventi), relazionando periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale dovranno segnalare tempestivamente eventuali violazioni.

4. Il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni nel PTPCT, al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

Fermo restando la piena responsabilità del RPCT per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza, assumono le rispettive responsabilità per l'area di rispettiva competenza.

Art. 8 - Addetti anticorruzione e trasparenza

1. I dirigenti nominano un addetto, di norma il responsabile amministrativo scolastico, che li supporta nell'attuazione del Piano ed è di riferimento per lo staff del RPCT negli adempimenti richiesti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il nominativo dell'addetto è comunicato al RPCT.

Art. 9 L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.): il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.

1. L'A.N.A.C ha emanato in data 17 maggio 2023 la deliberazione n. 203 avente ad oggetto "Attestazioni OIV", o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità.

Per effetto di tale provvedimento le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015. A.N.A.C. in particolare, si è soffermata sulle attestazioni dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione che i revisori dei conti devono produrre in sostituzione degli OIV previsti per altre amministrazioni pubbliche. Ai revisori dei conti, pertanto, in ambito nazionale è stato richiesto di attestare l'effettivo assolvimento da parte delle istituzioni scolastiche degli obblighi di pubblicazione.

2. Nel peculiare contesto istituzionale e organizzativo del sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Trento, la scelta è stata quella di non affidare tale compito ai revisori delle istituzioni scolastiche, atteso che i revisori già esercitano a livello provinciale peculiari funzioni che si ricavano dall'art. 26 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5. Pertanto con la legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9 recante (art. 21) "Assestamento del bilancio 2023-2025" disposizioni in materia di istruzione e formazione", si è integrato l'articolo 43 della legge provinciale 7.08.2006 n. (comma 1 lettera f bis), individuando come organo con funzioni analoghe all'OIV per le istituzioni scolastiche e formative provinciali, il "Comitato di valutazione del sistema educativo" (d'ora in avanti denominato CPV) previsto dall'articolo 43 suddetto, opportunamente integrato con un componente esperto in materia di trasparenza e anticorruzione, demandando al regolamento attuativo la disciplina di dettaglio.

3. L'attribuzione di tale funzione al CPV è peraltro coerente con la previsione dell'art.47 del presente Piano triennale della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ove sono ribaditi per ciascun dirigente, gli obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito dei documenti di natura programmatica e strategico-gestionale delle stesse e che il comitato medesimo procede alla valutazione della qualità, tenuto conto degli obiettivi vincolanti per ciascun dirigente contenuti nel piano stesso.

4. La norma è integrata con una disposizione transitoria che prevede che fino alla nomina del componente

aggiuntivo del CPV le procedure previste in adempimento degli obblighi di pubblicazione e relative attestazioni siano svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo quanto già disposto dal citato Piano triennale.

5. il CPV svolge le seguenti funzioni, fermo restando le ulteriori attività previste in separati atti e quelle definite nell'emanando regolamento:

- a) sovrintende alla corretta applicazione da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali delle disposizioni normative in materia di pubblicazione e trasparenza riferendo direttamente al RPCT, al quale propone la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi;
- b) vigila e monitora costantemente, anche tramite controlli a campione, il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e pubblicazione sui siti istituzionali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e formulando proposte e raccomandazioni ai Dirigenti scolastici;
- c) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- d) organizza momenti, previo accordo con il RPCT, (quali "Giornata della Trasparenza") in cui diffondere i contenuti e le finalità della normativa in materia trasparenza al fine di elevare la consapevolezza e l'importanza all'interno del personale scolastico e degli stakeholder;
- e) offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con precipuo riferimento alla corretta attuazione del dispositivo in materia di trasparenza.
- f) collabora con l'Ufficio "anticorruzione, trasparenza e privacy"; sulla base di specifiche necessità o ambiti definiti di volta in volta dal RPCT per la definizione di ogni iniziativa utile alla diffusione della cultura della trasparenza e legalità all'interno dell'Amministrazione scolastica provinciale.

6. Le modalità di interlocuzione tra RPCT e CPV saranno stabilite, di volta in volta, dal medesimo Responsabile, fermo restando che potranno avvenire sia mediante comunicazioni mail sia mediante riunioni, anche di tipo online, direttamente o indirettamente attraverso la struttura di supporto, sia in fase di programmazione sia in fase di monitoraggio.

7. Il CPV, stante il proprio ruolo, fornisce al RPCT tutte le informazioni utili alla individuazione dei rischi in materia di violazione degli obblighi sulla trasparenza, all'identificazione dei processi organizzativi o ambiti da monitorare, alla previsione di nuovi e più efficaci criteri per l'analisi il miglioramento continuo degli obblighi di trasparenza, anche in occasione del riesame periodico o delle attività di monitoraggio e vigilanza meglio specificate negli articoli successivi.

8. Sempre nell'ottica strategica di miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali", si intende migliorare sensibilmente l'attività di monitoraggio delle misure di trasparenza adottate. Pertanto, per il 2024 sono programmati, grazie alla presenza dell'esperto in seno al CPV, interventi che favoriscano la sistematizzazione del monitoraggio sugli adempimenti deputati alla trasparenza, cercando di superare gli evidenti ostacoli strutturali rappresentati dalla eterogeneità delle istituzioni scolastiche e formative coinvolte.

Quanto sopra è da realizzarsi attraverso l'adozione di una "Guida" predisposta dal CPV a beneficio delle istituzioni scolastiche e formative che contenga le indicazioni operative e l'attività di monitoraggio periodico


delle pubblicazioni in “Amministrazione Trasparente” e l’effettuazione di verifiche periodiche sulla completezza delle pubblicazioni che garantiscano un monitoraggio almeno tre volte l’anno a cura del Comitato medesimo.

9. Si dà atto che per la definizione dei compiti del CPV previsti nel presente Piano, si è tenuto conto delle attività che complessivamente vengono realizzate all’interno delle istituzioni scolastiche e formative. Tali compiti saranno operativi e potranno essere integrati e puntualmente meglio definiti, solo quando verrà completato l’iter di integrazione del regolamento provinciale relativo al suo funzionamento di cui al D.P.P. 10.07.2007 n. 18/-98 Leg. e, in ogni caso, previo confronto con il Servizio provinciale competente e con il Comitato in carica circa i costi correlati a tali compiti.

Art. 10 collaboratori e consulenti

1. Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono tenuti a osservare le misure contenute nel presente PTPC e a segnalare le situazioni di illecito.

2. Nell’immagine riassuntiva sottostante si evidenziano i soggetti protagonisti nell’ambito della prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali, come sopra delineati:



Sezione II - La gestione del rischio

Art. 11 - Introduzione, mappatura del processo e approccio metodologico.

1. L'applicazione della normativa anticorruzione alle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento deve tener conto della loro specificità e varietà ordinamentale e del sistema di governo e di controllo previsto dalla legislazione provinciale, nonché del servizio pubblico che tali istituzioni sono chiamate a garantire alla comunità. In tale contesto il Dipartimento istruzione e cultura opera - soprattutto nella fase di mappatura del rischio - nell'ottica di radicare nelle istituzioni scolastiche e formative il convincimento che i dispositivi di prevenzione della corruzione non sono soltanto una necessità di adempimento burocratico, ma rappresentano un sistema cruciale e irrinunciabile per diffondere la cultura della legalità, così come previsto dall'art. 2 lettera f della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 e diffondere un approccio diverso verso i fenomeni corruttivi incrementando la fiducia nel corretto operato delle istituzioni trentine e nella loro credibilità.

2. Al fine di valutare il rischio di fenomeni corruttivi è prevista la mappatura dei processi che rientrano nelle aree di attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. In base alle teorie di *risk management*, il processo di gestione del rischio di corruzione - le cui principali finalità sono «favorire, attraverso misure

organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi» - si articola in più macro fasi. Il PNA, definendo la "*Gestione del Rischio di corruzione*" quale "insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione]" rinvia le modalità di attuazione alle prescrizioni e ai principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2018, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "*Risk Management*". La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi nell'ambito della singola organizzazione.

3. L'Allegato 1 del PNA 2019, recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", ha aggiornato le indicazioni contenute nei Piani precedenti e quindi costituisce il documento metodologico da seguire per la predisposizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

4 Per adeguare la gestione dei rischi corruttivi alle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del PNA 2019 ed in particolare per introdurre un sistema di ponderazione del rischio basato su un approccio di tipo qualitativo, anziché quantitativo, come previsto dal PNA 2019, l'analisi e valutazione del rischio è stata effettuata dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali anche nel corso dell'anno 2023 tenendo conto dei criteri di valutazione dell'esposizione al rischio indicati dal RPCT con la circolare n. 1 del 2023. Su tale aspetto interviene, come accennato sopra, il PNA e i relativi aggiornamenti, che dedicano particolare attenzione al sistema di gestione del rischio. Il PNA, definendo la "*Gestione del Rischio di corruzione*" quale "insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.

5. Il percorso metodologico seguito è pertanto quello indicato nel PNA adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato, in forma di "*ciclo di gestione del rischio*", così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l'orientamento alle soglie di attenzione di cui necessita e al suo miglioramento continuo. Il processo di gestione del rischio, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche, si sviluppa nel triennio ed è articolato in tre macro-fasi:

- analisi del contesto;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.

6. Al fine di creare un circolo virtuoso e una puntuale efficacia di tale processo si prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della "comunità scolastica", variamente articolata: attraverso la previsione di conferenze di servizio, gruppi di lavoro, attività di formazione, finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.

7. Qui di seguito viene definita la tempistica di esecuzione delle fasi; a dicembre 2024 la prevista relazione annuale renderà lo stato di attuazione del sistema di gestione del rischio nonché delle misure di prevenzione, e le altre azioni poste in essere durante tale anno volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel presente PTPCT.

Con gli aggiornamenti al PNA, l'ANAC ha riaffermato che la prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'indagine in merito al contesto esterno e interno. Nelle indicazioni normative l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere dall'analisi del contesto territoriale in cui opera l'Amministrazione e dall'osservazione della configurazione interna della stessa. A partire da tale riflessione è possibile comprendere in che misura incidono sul rischio corruttivo le specificità dell'ambiente in cui si trovano le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento in termini di strutture territoriali, di dinamiche sociali, economiche e culturali e di caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto interno è basata su rilevazione e analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

L'analisi del contesto esterno ha invece come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio in cui possano verificarsi fenomeni corruttivi.

8. Inoltre il presente piano adotta, sotto il profilo metodologico, il monitoraggio e il reporting, l'audit tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, quali misure efficaci per la sua attuazione e miglioramento. La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte. Tale fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, a fronte di soglie di attenzione rilevate oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di importanza cruciale per la verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

A) CONTESTO INTERNO

Si forniscono di seguito i dati (forniti dal Servizio istruzione; fonte anagrafe provinciale studenti) consolidati riguardanti il contesto interno per l'anno scolastico 2022/2023 per la Provincia di Trento relativamente alle istituzioni scolastiche e formative che operano nel territorio, il personale scolastico impiegato e le varie realtà presenti nelle scuole. L'analisi del contesto interno ha l'obiettivo di far emergere il livello di complessità organizzativa e il sistema delle responsabilità che caratterizza l'Amministrazione e consente di evidenziare gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi che potrebbero influenzare e incidere sul potenziale rischio corruttivo.

STORICO ISCRIZIONI

	2008/ 09	2009/ 10	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19	2019/ 20	2020/ 21	2021/ 22	2022/ 23	2023/ 24
Primaria	26.72 7	26.75 7	27.03 8	27.11 8	27.08 1	27.10 2	27.13 1	26.91 6	27.11 1	26.70 4	26.83 0	26.70 4	26.15 7	25.53 0	25.29 0	24.63 1

Secondaria di 1° grado	16.227	16.510	16.708	16.886	16.892	16.908	16.636	16.782	16.711	16.602	16.453	16.602	16.677	16.837	16.767	16.542
Secondaria di 2° grado	19.936	20.001	20.149	20.458	20.556	20.662	20.653	20.766	20.800	20.939	20.957	20.939	21.273	21.279	21.593	21.696
Formazione professionale	4.050	4.556	4.981	4.654	5.790	6.090	6.094	6.295	6.226	6.106	6.115	6.106	6.055	5.914	5.658	5.538
TOTALE	66.940	67.824	68.876	69.116	70.319	70.762	70.514	70.759	70.848	70.351	70.355	70.351	70.162	69.560	69.308	68.407




- Gli iscritti includono scuola a carattere statale come numero classi, organico docenti e ATA;
- L'organico docente è alla data del 1° settembre; non comprende la dotazione organica per l'inclusione scolastica (docenti di sostegno e intercultura).

APPROFONDIMENTO STUDENTI STRANIERI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE

		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/2023	2023/2024	Var. % anno prec.*						
Primaria	NATI ALL'ESTERO	740	20,71%	852	23,08%	855	23,72%	881	24,84%	1139	30,63%	1154	31,92%	1,32%
	NATI IN ITALIA	2.834	79,29%	2.840	76,92%	2.749	76,28%	2.665	75,16%	2580	69,37%	2461	68,08%	-4,61%
	TOTALE	3.574	100,00%	3.692	100,00%	3.604	100,00%	3.546	100,00%	3719	100,00%	3615	100,00%	-2,80%
Secondaria di 1° Grado	NATI ALL'ESTERO	790	39,15%	756	36,72%	736	33,96%	671	31,91%	793	36,68%	792	38,45%	-0,13%
	NATI IN ITALIA	1.228	60,85%	1.301	63,28%	1.431	66,04%	1.431	68,09%	136	63,32%	1268	61,55%	-7,38%


				3		1		2		9				
	TOTALE	2.018	100,00%	2.059	100,00%	2.167	100,00%	2.103	100,00%	2162	100,00%	2060	100,00%	-4,72%
Secondaria di 2° Grado	NATI ALL'ESTERO	826	60,29%	834	57,32%	820	52,97%	807	49,36%	859	48,64%	856	46,25%	-0,35%
	NATI IN ITALIA	544	39,71%	621	42,68%	728	47,03%	828	50,64%	907	51,36%	995	53,75%	9,70%
1 L'organico docente è alla data del 1° settembre; non comprende la dotazione organica per l'inclusione scolastica (docenti di sostegno e intercultura)	TOTALE	1.370	100,00%	1.455	100,00%	1.548	100,00%	1.635	100,00%	1766	100,00%	1851	100,00%	4,81%
Formazione professionale	NATI ALL'ESTERO	652	67,92%	617	64,47%	575	60,91%	525	57,00%	508	55,76%	508	53,70%	0,00%
	NATI IN ITALIA	308	32,08%	340	35,53%	369	39,09%	396	43,00%	403	44,24%	438	46,30%	8,68%
	TOTALE	960		957		944		921		911	100,00%	946	100,00%	3,84%
TOTALE	NATI ALL'ESTERO	3.008	37,97%	3.059	37,47%	2.986	36,14%	2.884	35,15%	3299	38,55%	3310	39,07%	0,33%
	NATI IN ITALIA	4.914	62,03%	5.104	62,53%	5.277	63,86%	5.321	64,85%	5259	61,45%	5162	60,93%	-1,84%
	TOTALE	7.922	100,00%	8.163	100,00%	8.263	100,00%	8.205	100,00%	8558	100,00%	8472	100,00%	-1,00%



Nota: i dati includono l'istruzione e formazione professionale provinciale e paritaria

ISCRIZIONI ISTITUTI PROVINCIALI E PARITARI DEL SECONDO CICLO

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Var. % anno prec.*
PROFESSIONALI	673	628	569	513	479	459	-4,18%
LICEI	12.034	12.112	12.363	12.588	12708	12685	-0,18%
TECNICI	8.250	8.199	8.341	8.178	8406	8552	1,74%
FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.115	6.106	6.055	5.914	5.658	5.538	-2,12%
TOTALE	27.072	27.045	27.328	27.193	27.251	27.234	-0,06%



A tal proposito si osserva che anche nel 2023, all'esito dell'attività di mappatura dei processi o di aggiornamento della stessa, solo un'istituzione ha rilevato un grado di rischio alto in due processi, mentre

tutte le altre istituzioni hanno rilevato un rischio basso o medio in tutti i processi mappati. Complessivamente si evidenzia un aumento dei processi valutati a rischio medio e si valuta la circostanza quale indice di maggiore sensibilità da parte delle istituzioni scolastiche nella valutazione del rischio corruttivo.

B. CONTESTO ESTERNO

1. Al fine di definire una idonea strategia di prevenzione della corruzione, è necessario acquisire informazioni circa il contesto esterno in cui le istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento si trovano ad operare, così da comprendere quali elementi possano favorire il rischio corruttivo all'interno dell'Amministrazione scolastica, per via delle specificità territoriali in cui la stessa espleta le sue funzioni. L'analisi è stata condotta attraverso l'esame di informazioni riguardanti l'ambito territoriale provinciale.

2. In modo più specifico l'analisi del contesto esterno consente, come sopra già specificato, di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Dipartimento istruzione e cultura e l'Amministrazione scolastica opera, possano favorire l'insorgere di fenomeni corruttivi. L'attività delle istituzioni scolastiche e del Dipartimento istruzione e cultura mirano ad attuare le politiche scolastiche provinciali all'interno del territorio di competenza. In quest'ottica è opportuno conoscere i soggetti con i quali le istituzioni e gli uffici si devono rapportare. In relazione al contesto ambientale esterno si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel Piano integrato triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con separata deliberazione.

3. Per l'analisi del contesto esterno si rinvia all'elaborazione effettuata in merito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024 - 2026, approvato con separata deliberazione della Giunta Provinciale che dal 2023 costituisce una Sezione del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) previsto dall'art. 6 del d.l. 80/2021.

Art. 12 Disposizioni specifiche in merito alla gestione del rischio e le relative aree.

1. I soprarichiamati criteri metodologici sono stati basati su indicatori di stima volti a misurare la probabilità di accadimento dell'evento corruttivo e l'impatto, ossia l'effetto, che il concreto verificarsi dell'evento produce.

2. In particolare, con precipuo riferimento alla valutazione del rischio, è utile evidenziare che il PNA 2019 fornisce una prima esemplificazione degli indicatori utilizzabili nella stima del livello di rischio, e analiticamente previsti nell'[Allegato 1](#)) della [circolare n.1](#) del 2023:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

3. Le aree di rischio della corruzione, individuate sulla base dell'Allegato 1 al PNA 2019, comuni a tutte le amministrazioni ed enti, definite "aree generali" sono le seguenti:

- a) acquisizione e gestione del personale;
- b) contratti pubblici;
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenziosi.

4. Oltre alle "aree generali", le istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base del citato Allegato 1 al PNA 2019 e dell'allegato 1 alla delibera ANAC n. 430 del 2016, hanno le seguenti aree specifiche:

- a) progettazione del servizio scolastico;
- b) organizzazione del servizio scolastico;
- c) autovalutazione dell'istituzione scolastica;
- d) sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane;
- e) valutazione degli studenti;
- f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali;
- g) procedure di acquisizione di beni e servizi.

5. Ciascun dirigente, cura l'aggiornamento di una scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione per ogni processo individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 al verificarsi di almeno una delle circostanze di seguito indicate:

- modifica degli assetti organizzativi (ad es. cambi di personale, differente distribuzione delle competenze, assegnazione di nuovo personale da formare, ecc.) dell'istituzione tali da comportare una differente analisi e valutazione del rischio della corruzione nei diversi processi indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano;
- nel caso in cui vi siano uno o più processi da gestire all'interno di quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano, precedentemente non esistenti e quindi non mappati dall'istituzione;
- entrata in vigore di una modifica della disciplina relativa allo svolgimento di uno o più processi;
- in ogni altro caso in cui un fatto o una norma sopravvenuti incidono sull'analisi dei rischi corruttivi;

- nel caso di cambio del dirigente assegnato all'istituzione.

6. L'aggiornamento della mappatura dei processi e la conseguente valutazione dei rischi corruttivi sono svolte utilizzando Google Moduli, applicativo già in uso presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali, la cui efficacia e attendibilità possono ritenersi ormai consolidate, o un altro applicativo che si renderà disponibile e che sarà ritenuto più idoneo e semplice da utilizzare secondo uno schema che sarà inviato alle istituzioni nel corso dell'anno scolastico tenendo conto dei criteri di valutazione dell'esposizione al rischio allegati. Tali criteri sono basati su indicatori di stima volti a misurare la probabilità di accadimento dell'evento corruttivo e l'impatto, ossia l'effetto che il concreto verificarsi dell'evento produce. Il livello finale di rischio corrisponde al prodotto tra il livello di probabilità e il livello di impatto secondo le indicazioni che saranno fornite. A mappatura ultimata, ciascun dirigente adotta, entro il 31 maggio 2024, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo e la relativa analisi del rischio di corruzione. Tale determinazione reca in oggetto la denominazione *“Aggiornamento della mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi anno 2024 - [denominazione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale]”*. La determinazione dirigenziale, con i relativi allegati, è pubblicata nella sezione *“Amministrazione trasparente”* dell'istituzione, nella sotto-sezione *“Altri contenuti – Dati ulteriori”*.

7. Nel caso in cui non si verifichi nessuna delle circostanze previste al comma 5 e il dirigente valuti di non procedere all'aggiornamento della mappatura e di confermare l'atto organizzativo adottato ai sensi dell'art. 27 del Piano, lo stesso dovrà darne atto in un sintetico provvedimento da pubblicare nella sezione *“Amministrazione trasparente”* dell'istituzione, nella sottosezione *“Altri contenuti – Dati ulteriori”*.

8. Il RPCT può intervenire per uniformare la valutazione del rischio laddove risulti che questa è effettuata dalle istituzioni in modo disomogeneo su processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe.

9. Il RPCT può intervenire integrando o modificando i valori degli indicatori proposti dalle istituzioni, sulla base delle eventuali informazioni in suo possesso (ad es. segnalazioni di illecito, procedimenti giudiziari, grado di attuazione delle misure, ecc).

10. L'allegato A3) al presente Piano, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Piano 2023-2025 riporta l'elenco dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, nell'anno 2023 indicando, per ciascun processo, il grado di rischio rilevato e le misure di prevenzione da applicare. In particolare, con riferimento alle 76 istituzioni scolastiche e formative: :

- n. 18 istituzioni hanno confermato, nell'anno 2023, la mappatura precedentemente effettuata;
- n. 57 istituzioni hanno, invece, aggiornato la mappatura in quanto vi erano le circostanze previste dal comma 6 del precedente Piano;
- n. 1 istituzione ha proceduto ad aggiornare solo due processi e ha confermato tutti gli altri.

Si conferma altresì che alcuni processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe, sono stati mappati in modo disomogeneo (rischio basso per moltissime istituzioni e rischio medio per una esigua minoranza delle stesse), e pertanto si conferma la scelta di prevedere, nella Sezione III del presente Piano, una serie di misure generali da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio.

11. Nella stessa logica di continuità, l'articolo 27 del presente Piano conferma l'individuazione, all'interno dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, dei due processi ritenuti a più elevato rischio di corruzione, ai quali dovranno essere applicate, oltre alle misure generali, le misure specifiche previste dagli articoli 28 e 29 anche a fronte di una diversa valutazione del rischio di questi processi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative.

12. La gestione del rischio sarà completata con un'azione di monitoraggio sia in via autovalutativa, anche attraverso la compilazione della relazione di cui all'articolo 48 del Piano, sia da parte del RPCT diretta a verificare l'effettiva attuazione nonché l'efficacia delle misure di prevenzione previste. Tale azione potrà essere realizzata anche attraverso la richiesta di documentazione e/o la verifica a campione presso le istituzioni scolastiche e formative in merito all'applicazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione.

13. Con riferimento alla individuazione delle aree di rischio della corruzione, alla luce delle risultanze dell'attuazione del precedente Piano e delle valutazioni operate dai Dirigenti scolastici e attestate durante tutto l'anno 2023 e dai dati acquisiti, l'aggiornamento di tale aree resta conforme all'aggiornamento del precedente. Ciò in ragione del fatto che si sono operate e vagliate le conseguenti valutazioni che vanno nella direzione pertanto di confermare le aree già previste nel Piano 2023-2025, in quanto si tratta di aree che sono calibrati sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'Amministrazione scolastica della Provincia di Trento. Tali valutazioni si fondano sui dati disponibili al Dipartimento istruzione e cultura, quali le informazioni acquisite tramite i Dirigenti scolastici, le strutture interne ed esterne del Dipartimento medesimo (es. notizie rilevanti che attengono a comportamenti atti a generare rischi di corruzione, segnalazioni pervenute).

Sezione III - Misure generali di prevenzione applicate e monitoraggio

Art. 13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i devono essere effettuati da ogni istituzione scolastica e formativa provinciale nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 2488 di data 22 dicembre 2022 con la quale sono state aggiornate le direttive provinciali aventi ad oggetto "*Direttive in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00*". Tale provvedimento si è reso necessario anche in seguito alla recente modifica, inserita nella legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023, dell'articolo 9 ter della L.P. 23/92, rubricato "Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici", che ha allineato la disciplina provinciale a quella statale in tale materia.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – (decreto rilancio) ha previsto per tutti i procedimenti di natura agevolativa, ad istanza di parte, connessi all'emergenza Covid-19 l'utilizzo esclusivo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà in sostituzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso ai benefici economici in questione. Il citato decreto ha altresì riformato il D.P.R. 445/2000, nelle disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e alle sanzioni applicate in caso di non veridicità delle stesse. Le nuove disposizioni statali stabiliscono, a carico delle pubbliche amministrazioni, un maggior numero di controlli e, in caso di dichiarazioni non veritiere, prevedono un significativo inasprimento delle sanzioni oltre all'applicazione di una sanzione accessoria. Questo, con ogni evidenza, al fine di garantire che contributi e agevolazioni vadano a chi ne ha effettivamente diritto, e che le risorse pubbliche stanziare siano utilizzate in modo equo e coerente con gli obiettivi del decreto, e perciò anche efficace. Nello specifico, è stato modificato il comma 1 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, che ora recita: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni". La nuova formulazione dell'articolo introduce alcune importanti novità:

- i "fondati dubbi" di cui al previgente comma 1 sono stati sostituiti dal "ragionevole dubbio";

- il campione di pratiche che l'amministrazione decide di sottoporre a controllo va proporzionato al rischio e all'entità del beneficio economico concesso, oltre che all'ipotesi di ragionevole dubbio.

La norma provinciale come modificata chiarisce, tra l'altro, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono assoggettate a controllo da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui le stesse sono state rese, anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime. Pertanto il divieto di accesso al beneficio economico per un periodo di due anni successivi alla data di adozione del provvedimento di decadenza, previsto dall'articolo 75 del DPR 445/2000, opera nei confronti dell'amministrazione o della struttura provinciale a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva. L'atto di decadenza dispone, per la persona che ha reso le dichiarazioni mendaci oppure per l'ente da essa rappresentato, il divieto di accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli.

Oltre a ribadire la portata del divieto di accesso come sopra descritto, le direttive in oggetto, rispetto alle precedenti individuano un'unica percentuale minima pari al 3% del totale delle pratiche contenenti dichiarazioni sostitutive, ferma restando la possibilità di definire percentuali superiori.

La deliberazione n. 2488 di data 22 dicembre 2022 stabilisce che le direttive approvate trovano applicazione anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dagli enti strumentali della Provincia, nonché da soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto e pertanto sono applicabili anche alle Istituzioni scolastiche e formative.

Le direttive sopra citate stabiliscono che l'amministrazione può, a seconda dei casi, ricorrere alle seguenti tipologie di controllo:

- controllo a campione, di norma;
- controllo mirato;
- controllo a tappeto.

2. Con riferimento ai controlli previsti dal comma 1, il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale deve aggiornare tempestivamente e comunque prima dell'effettuazione dei nuovi controlli, con proprio atto, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2024, il provvedimento adottato ai sensi della circolare n. 1/2023:

- a) registrando tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione relativamente ai quali sono acquisite agli atti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- b) stabilendo, per singolo procedimento amministrativo, le pratiche da assoggettare a controllo, la tipologia di controllo (a campione, mirato, a tappeto) precisandone, nel contempo, i dettagli per la sua effettuazione con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai tempi, garantendo, in ogni caso, la tempestività del controllo stesso. Il dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta con deliberazione n. 2488 di data 22 dicembre 2022 qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

Con la [circolare n. 1](#), prot. n. 377289 di data 18.05.2023, è stato fornito lo schema di determinazione con i relativi allegati aggiornati alle modifiche normative intervenute (Allegato 5 della circolare).

3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere pubblicato, entro il medesimo termine del 30 settembre 2024, in "Amministrazione trasparente" dell'istituzione, nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori". La determinazione reca in oggetto la denominazione "Aggiornamento disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 – [denominazione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale]".

4. Nella sezione "Amministrazione trasparente", come stabilito dall'ANAC nella deliberazione n. 430 del 2016, devono essere pubblicati i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Art. 14 - Formazione del personale

1. La formazione e l'informazione costante a tutto il personale scolastico, soprattutto in materia di anticorruzione e trasparenza, sono fondamentali per veicolare una consapevole attività preventiva e predittiva tra i dipendenti. Con tali finalità il Dipartimento istruzione e cultura si impegna a realizzare attività formative con riferimento, alle tematiche della legalità, dell'etica, dell'anticorruzione e riciclaggio, della trasparenza che coinvolgono tale personale, in maniera anche differenziata rispetto al ruolo e all'incarico ricoperto.

2. La formazione del personale scolastico in materia di anticorruzione e trasparenza, definita per anno scolastico di concerto tra l'Iprase e il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026:

- a) un'attività di formazione e di aggiornamento di livello generale da fruire in FAD;
- b) un'attività di formazione e di aggiornamento di livello specialistico, rivolta ai dirigenti, agli addetti anticorruzione e trasparenza, nonché al personale coinvolto in almeno un processo in cui il rischio di corruzione sia stato mappato o definito alto; in quest'ultimo caso i dirigenti individuano e segnalano allo Staff del RPCT i nominativi del personale cui erogare questa formazione;

- c) un'attività di formazione rivolta al personale scolastico neo-immesso in ruolo da fruire in FAD entro un anno dall'assunzione.
3. I dirigenti vigilano sull'osservanza da parte del personale assegnato dell'obbligo formativo previsto dal Piano.
4. Il personale scolastico ha l'obbligo di effettuare, a cadenza triennale, l'aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Art. 15 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I dirigenti sono responsabili del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
2. L'articolo 3, comma 2, della [legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (Legge provinciale sull'attività amministrativa), applicabile anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dispone che *“L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. (...)”*. Lo stesso articolo prevede che *qualora l'amministrazione non abbia provveduto a stabilire il termine di conclusione del procedimento amministrativo, tale termine deve intendersi fissato in trenta giorni”*.
3. Al fine di consentire al RPCT di svolgere il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi, con la Circolare n. 3/2021 “ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA” di data 21 ottobre 2021 (prot. n. 761463) è stata fornita la scheda aggiornata, così come ribadito nell'Allegato 5) Vademecum degli adempimenti della Circolare n.1/2022, prot. n. 303333 di data 04 maggio 2022.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge provinciale 23/1992, il RPCT svolge il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Per l'attuazione del monitoraggio, entro il 31 ottobre di ogni anno, ogni dirigente provvede alla pubblicazione del risultato del monitoraggio effettuato nella sotto-sezione “Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali” della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e segnala al RPCT, sempre entro il 31 ottobre di ogni anno, i procedimenti non conclusi entro il termine previsto, specificando i motivi del ritardo.

Art. 16 - La rotazione ordinaria: inquadramento normativo e attuazione all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali attraverso misure compensative

1. La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è stata prevista quale misura di prevenzione della corruzione dall'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b), comma 10, lettera b), della legge 6 novembre 2012.
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, dedica al tema un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 “Rotazione “ordinaria” del Personale”. In particolare definisce la rotazione “ordinaria” del personale quale “misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”. Invero l'ANAC ritiene che l'alternanza riduca il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa

essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Le amministrazioni sono quindi tenute ad indicare nel Piano Anticorruzione come e in che misura fanno ricorso alla rotazione, anche rinviando ai propri atti di organizzazione interna, la disciplina della misura o l'indicazione delle altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

3. Con delibera n. 241/2017 l'ANAC, richiamando la delibera n. 831/2016, ha ricordato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche, il ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo caratterizzante le loro attività, nonché le ridotte dimensioni che le distinguono dalle altre pubbliche amministrazioni.

4. Tenuto quindi conto delle specificità e peculiarità che caratterizzano le istituzioni scolastiche e formative provinciali e delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali nonché del diffuso precariato, si ritiene difficoltoso oltre che inopportuno attuare una rotazione del personale all'interno di un'istituzione quale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi. Tuttavia, pur escludendo il personale docente e gli assistenti educatori, con riferimento al personale ATA si ritiene che lo strumento della rotazione possa essere surrogato da misure compensative dirette ad integrare le misure di prevenzione della corruzione già attivate all'interno di ogni singola istituzione. Spetta pertanto al dirigente dell'istituzione stabilire le misure compensative da attuare all'interno della propria istituzione. A titolo esemplificativo il dirigente dell'istituzione può prevedere:

- a) meccanismi di segregazione delle attività (istruttorie, di verifica), ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo;
- b) meccanismi di alternanza tra gli addetti per evitare che i medesimi dipendenti si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa tipologia di utenti;
- c) il rafforzamento delle misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- d) modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alla fase istruttoria dei procedimenti;
- e) lo svolgimento delle attività ispettive e/o di controllo presso i propri utenti effettuato sempre da almeno due dipendenti.

Art. 17 - La rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative

1. Il PNA 2019, dedica al tema un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 "Rotazione ordinaria del personale". In particolare dispone che, *"per quanto riguarda i dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno sia programmata e prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi"*.

2. L'articolo 102, comma 1, della legge provinciale n. 5/2006 (*legge provinciale sulla scuola*) dispone che *"La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili,..."*. Lo stesso articolo al comma 2 dispone anche che *"La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1,..."*. In attuazione dell'articolo 102, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 53/2007, successivamente modificata con la deliberazione n. 1699/2009, ha stabilito i criteri

di conferimento e di rotazione degli incarichi dirigenziali di preposizione alle istituzioni scolastiche. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni così come previsto dall'articolo 50, comma 14 della legge provinciale "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006".

La fonte contrattuale prevede la durata minima degli incarichi, che non possono essere di durata inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi dei dirigenti prossimi al collocamento a riposo e da quanto previsto nei criteri di rotazione stabiliti in sede di concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 7 del CCPL 2002-2005 come modificato ed integrato dall'articolo 3 dell'Accordo di data 9 ottobre 2018.

3. Il Dipartimento istruzione e cultura provvede all'aggiornamento della citata deliberazione n. 1699/2009, con particolare riferimento alla rotazione ordinaria dei dirigenti, laddove necessario.

4. Si evidenzia a tal proposito una recente nota di A.N.AC. pubblicata il 9 gennaio 2023. nella quale l'Autorità pur rilevando che le istituzioni scolastiche siano a "ridotto rischio corruttivo" (Determinazione n. 241 del 8 marzo 2017), richiama a una graduale rotazione dei dirigenti scolastici. Questa per A.N.AC., deve avvenire "a seguito di una adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica, con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali". Gli istituti scolastici, operando come autonome stazioni appaltanti, sono chiamati a gestire risorse economiche anche ingenti per l'affidamento dei contratti pubblici. E questo vale ancora di più di fronte ai finanziamenti del PNRR. E' pertanto raccomandabile - afferma A.N.AC. - la periodica rotazione, che diventa necessaria ogni qualvolta si ravvisino rischi specifici di corruzione, anche minimali.

Per l'A.N.AC., la misura è concepita come strumento di tutela generale, priva di funzioni sanzionatorie, ma volta invece a rafforzare l'autonomia dei dirigenti.

Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione potrà valutare l'ulteriore adeguamento dei criteri di rotazione già previsti ed applicati avendo a riferimento il contesto normativo e amministrativo specifico del sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali tenuto conto che la durata minima degli incarichi è di tre anni e massima di nove.

Art. 18 - Monitoraggio dei rapporti d'interesse tra interessati e soggetti competenti

1. In attuazione dell'articolo 7 del Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217 del 2014 (*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia*), i dirigenti garantiscono:

- a) per il personale docente, A.T.A. e Assistente educatore a tempo indeterminato: l'effettuazione del monitoraggio dei rapporti d'interesse con l'avvio del nuovo anno scolastico e comunque entro il giorno di inizio delle lezioni di ogni anno;
- b) per il personale docente, A.T.A. e Assistente educatore a tempo determinato: l'effettuazione del monitoraggio dei rapporti d'interesse prima dell'avvio delle attività lavorative e quindi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. Il dirigente con propria nota richiede al dipendente di dichiarare gli elementi informativi utili ad individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, determinano oppure possono determinare, anche solo potenzialmente, una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Acquisita la dichiarazione, il medesimo ne prende atto formalmente assumendo gli eventuali provvedimenti.

3. Per garantire la reperibilità dei documenti attestanti il monitoraggio, ogni istituzione scolastica e formativa provinciale istituisce nel sistema P.I.Tre un fascicolo digitale, per ogni singolo anno scolastico, contenente le dichiarazioni sottoscritte e la presa d'atto.

4. I dirigenti svolgono il monitoraggio dei conflitti d'interesse anche nei riguardi:

- a) dei collaboratori e dei consulenti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale; per questi soggetti la dichiarazione delle relazioni personali finalizzata all'accertamento dell'assenza di conflitto d'interesse deve essere acquisita prima del conferimento dell'incarico;
- b) del personale non dipendente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che presta la propria attività in esecuzione di un contratto stipulato tra l'istituzione scolastica o formativa provinciale e il datore di lavoro del personale non dipendente. Per questi soggetti il monitoraggio delle relazioni personali, che possono comportare conflitto d'interesse, è previsto nel contratto che l'istituzione scolastica e formativa provinciale conclude con il loro datore di lavoro per l'acquisizione di servizi.

5. Per i casi previsti dal comma 4, lettera b), si applicano le istruzioni diramate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti con nota prot. n. 384752 di data 19 luglio 2016 e s.m.i., che indica le clausole da inserire nel contratto.

6. Nei riguardi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali il monitoraggio dei rapporti personali è svolto per il RPCT, dal Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola.

7. Nella parte speciale del PNA 2022 particolare attenzione è stata data anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Pertanto, in relazione a ciascuna procedura in materia di contratti pubblici, in cui vengono utilizzati fondi PNRR e fondi strutturali il dipendente deve fornire un aggiornamento della dichiarazione di cui al comma 2 con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento, proprio allo scopo di potenziare le misure di prevenzione suggerite dal PNA 2022. Tali indicazioni trovano applicazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, salvo diverse previsioni specifiche che saranno dettate dal Legislatore.

Art. 19 - Applicazione del codice di comportamento

1. Con proprio atto organizzativo interno, entro il termine del 30 settembre 2024, ciascun dirigente richiama il personale assegnato al rispetto dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ai dirigenti compete l'attività di vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento.

2. Se sono riscontrate violazioni del Codice di comportamento, il dirigente ne dà notizia anche al RPCT con la relazione prevista dall'articolo 48.

3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti con nota prot. n. 384752 di data 19 luglio 2016 e s.m.i, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, ciascun dirigente cura che sia inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento

e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 20 - Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua

1. Si riportano in questo articolo le principali disposizioni, così come si sono evolute nel tempo, in merito alle segnalazioni di illecito (istituto cosiddetto del “whistleblowing”) e tutela del dipendente che le effettua, come previste dall’articolo 54 bis del d.lgs.165/2001 e tenendo conto delle disposizioni applicative adottate dall’ANAC.

2. Non può essere rivelata l’identità del dipendente dell’istituzione scolastica o formativa che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT o all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La segnalazione è sottratta all’accesso documentale previsto dall’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) ed è gestita dal RPCT nel rispetto delle linee guida adottate dall’ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina di cui al presente articolo, secondo quanto previsto all’articolo 54 bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; se la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

3. Il pubblico dipendente che fa la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Ai sensi dell’articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, l’interessato o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso l’amministrazione nella quale le condotte illecite sono state poste in essere, possono comunicare all’ANAC l’adozione di queste misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante. Ove la comunicazione sia indirizzata al RPCT, lo stesso la trasmette all’ANAC. In ogni caso è a carico dell’Amministrazione dimostrare che le misure ritenute discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione sono nulli.

4. Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali). La disciplina delle segnalazioni di illecito “*whistleblowing*”, nei suoi contenuti generali, si fonda sull’assunto che il dipendente di un’amministrazione, in presenza di un adeguato sistema di tutele (in primis quelle afferenti la riservatezza del segnalante), si autodetermini proattivamente a segnalare fatti illeciti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza nel contesto di lavoro di appartenenza contribuendo, in questo modo, oltre che all’accertamento delle singole violazioni, in termini più generali, al rafforzamento dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost).

L'A.N.A.C. con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le [Linee Guida](#) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tali Linee Guida disciplinano le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Le medesime sono da intendersi sostitutive delle Linee Guida adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021.

A seguito della entrata in vigore della nuova normativa il Dipartimento istruzione e cultura ha ritenuto necessario:

- definire la procedura per la disciplina della tutela dei soggetti operanti all'interno delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento, che segnalano illeciti (whistleblower);
- prevedere specifiche disposizioni a tutela della massima riservatezza del segnalante dal momento dell'inoltro della denuncia a quello della conclusione dell'istruttoria conseguente;
- far approvare dalla giunta provinciale, un "ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO" per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito ("whistleblowing") del Dipartimento medesimo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023";
- delegare, a cura della giunta provinciale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, all'adozione del modulo per la presentazione cartacea delle segnalazioni di illecito "whistleblowing", secondo le indicazioni di cui all'atto organizzativo.
- a tal fine il Dipartimento ha predisposto tutti gli adempimenti propedeutici necessari confluiti poi nell'atto organizzativo che è stato condiviso prima della sua approvazione con tutti i dirigenti scolastici, le organizzazioni sindacali e i Servizi interni del Dipartimento, al fine di raccogliere eventuali integrazioni al testo proposto (cfr deliberazione G.P n. 1966 dd. 20 ottobre 2023);
- successivamente è stato predisposto il modulo cartaceo per le segnalazioni anonime così come previsto dal punto n. 2 del dispositivo della citata deliberazione. Tale modulo è stato approvato con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura n. 14224 di data 19.12.2023 avente ad oggetto "Art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.i.. Approvazione del documento denominato "modulo per la presentazione cartacea delle segnalazioni di illecito "whistleblowing" nelle Istituzioni scolastiche e formative provinciali. Nella predisposizione del modulo si è tenuto conto del fac simile predisposto dall'Unità di missione strategica affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza che è stato approvato con determinazione del Dirigente di data 4.12.2023 n. 13210;
- con nota di data 21.12.2023, prot. n. 955133, sia il provvedimento che il modulo sono stati inviate alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e si è provveduto alla pubblicazione del modulo compilabile nella sottosezione relativa alle segnalazioni di illecito ("whistleblowing") della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti Istituzionali di ogni Istituzione scolastica e formativa provinciale. Nel contempo tale modulo con i relativi atti amministrativi di riferimento sono stati pubblicati sul sito [vivoscuola](#).

Art. 21 - Gestione delle segnalazioni

1. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il RPCT lo segnala al dirigente della struttura provinciale competente. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione non può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, ma costituisce comunque un episodio di cattiva amministrazione, il RPCT lo segnala al dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provinciale competente - quale Referente anticorruzione - con la richiesta che siano adottati gli eventuali necessari provvedimenti. Nel caso di manifesta infondatezza o nel caso in cui la segnalazione abbia contenuto generico, oppure risulti palesemente che non sia stata presentata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione bensì nel perseguimento esclusivo di un interesse personale, il RPCT ne dispone l'archiviazione. In ogni caso, quando il fatto segnalato ha rilevanza penale o di danno erariale, il RPCT ne informa la Procura della Repubblica e/o la Procura regionale della Corte dei Conti.
2. Il RPCT comunica al segnalante se la segnalazione è stata inviata alla struttura competente per lo svolgimento del procedimento disciplinare o se è stata inviata ad altra struttura per competenza nel merito, oppure se la segnalazione è stata archiviata. Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in conflitto di interessi nella gestione della segnalazione, si applica la disciplina prevista dalla legge sul personale della Provincia per i casi di assenza o impedimento del dirigente.
3. Con la circolare n. 1 del 2020 sono state fornite indicazioni in merito all'istituto del "Whistleblowing" ed è stata attivata la piattaforma web "WhistleblowingPA" per le segnalazioni di presunti illeciti al RPCT.
4. Fermo restando la disciplina di ordine generale prevista nei commi precedenti, per la disciplina specifica in materia di ricezione e gestione delle segnalazioni si rinvia a quanto previsto nella citata deliberazione della Giunta provinciale di data 20.10.2023 n.1966.

Art. 22 - Autorizzazione incarichi esterni

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assicurano la conoscenza e il rispetto da parte del personale delle disposizioni normative in materia di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni all'attività lavorativa prestata come pubblico dipendente, inviando a inizio anno scolastico una nota informativa.
2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni devono essere presentate:
 - a) al dirigente in caso di richiesta da parte del personale docente;
 - b) alla competente struttura provinciale del Dipartimento Istruzione e cultura in caso di richiesta da parte del restante personale.
3. Per la disciplina relativa alle autorizzazioni del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 13 aprile 2015, n. 583 e dalle altre disposizioni provinciali in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che rivestono profili di connessione con l'attività professionale dei dipendenti provinciali. Per la disciplina relativa alle autorizzazioni del personale docente (anche in utilizzo) si rinvia all'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 53 del d. lgs. 165/2001.
4. Le autorizzazioni devono essere rilasciate in conformità alla normativa prevista dal comma 3.

Art. 23 - Limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio: pantouflage

1. L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 ha introdotto il cosiddetto divieto delle "porte girevoli" in quanto dispone che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi"*

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

2. Nella parte generale del PNA 2022 un approfondimento è stato dedicato proprio al divieto di pantouflage, definita quale ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva. Si segnala che per quanto concerne l'attività di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorità, è in corso di elaborazione uno specifico regolamento e apposite linee guida saranno adottate per chiarire i profili di merito circa l'applicazione della normativa.

3. Il monitoraggio del rispetto del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, con riferimento al personale cessato dal servizio negli ultimi tre anni è svolto all'atto della stipula di un contratto, chiedendo agli interessati di dichiarare se, negli ultimi tre anni, hanno affidato attività lavorativa o professionale a personale provinciale cessato dal servizio che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio.

4. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro è comunicato al dipendente, da parte del competente servizio provinciale o da parte del dirigente dell'istituzione scolastica se competente, il divieto stabilito dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e quanto da esso previsto.

5. Ciascun dirigente cura che nei contratti stipulati e nei provvedimenti autoritativi sia inserito il richiamo del divieto e della relativa sanzione stabiliti dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.

Art. 24 - Patto di integrità

1. Il patto d'integrità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge 190 del 2012, prevede per i partecipanti alle procedure per l'acquisto di beni e servizi, e per l'affidamento di lavori, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione della relativa procedura.

2. Il patto d'integrità è uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà e correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente scorretti.

3. Il patto d'integrità è utilizzato per qualsiasi fattispecie contrattuale cioè per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture e non solo agli appalti (gare), secondo le indicazioni specifiche date dal RPCT.
4. Tutte le imprese offerenti o invitate devono sottoscrivere il patto d'integrità, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura.
5. Il patto di integrità deve far parte dei documenti allegati al contratto di affidamento. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo (cfr. delibera ANAC n. 1120/2020).
6. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità, che si dovrà aver cura di richiamare o allegare, dà luogo all'esclusione dalla procedura e/o alla risoluzione del contratto.
7. I dirigenti vigilano sulla corretta attuazione di quanto previsto da questo articolo evidenziando nella relazione prevista dall'articolo 41 eventuali condotte difformi.
8. Il RPCT può promuovere presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in alternativa al patto d'integrità, l'utilizzo di clausole contrattuali.

Art. 25 - Incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati

1. L'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede che: *“coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*
 - a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*
2. Ciascun dirigente, nei limiti di quanto consentito dagli archivi informatici disponibili, assicura il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001, nelle fasi procedurali di nomina dei componenti delle commissioni indicate alle lettere a) e c), del comma 1, del medesimo articolo. Per il personale dipendente della Provincia, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione, in collaborazione con la struttura provinciale competente. Per il personale assunto direttamente dall'istituzione, l'accertamento è svolto comunque prima della nomina della commissione.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente e il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale accertano, per quanto di propria competenza, che sia rispettato il divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 prima dell'assegnazione del personale ai compiti indicati al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
4. L'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 prevede che: *“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”.* Il

dirigente della struttura provinciale competente e il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale accertano, per quanto di propria competenza, che sia rispettato quanto stabilito dall'articolo 25 bis del dpr 14 novembre 2002, n. 313, prima dell'assunzione del personale indicato dal medesimo articolo.

Art. 26 - Nomina RASA e adempimenti per le stazioni appaltanti

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In attuazione delle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto "Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)", per ogni istituzione scolastica e formativa provinciale è indicato nell'allegato A2) di questo Piano, il soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione e dell'aggiornamento, almeno annuale, dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). A tal fine ogni istituzione scolastica deve comunicare annualmente il nominativo del proprio RASA al RPCT.

2. La stazione appaltante, in particolare nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, come previsto dalla circolare APAC n. 5506 di data 22 novembre 2016 e s.m.i, con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla stessa legge.

3. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha abrogato l'art.1 comma 32 della legge n.190/2012, e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1 gennaio scorso, viene meno l'obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC. Allo stesso modo viene meno l'obbligo di successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'url a cui tale file è stato pubblicato.

Pertanto, dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente. Sulle modalità di pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati e dei documenti relativi a bandi di gara e contratti si rinvia alla nota pubblicata dall'ANAC in merito <https://www.anticorruzione.it/-/semplificazioni-e-meno-obblighi-per-le-stazioni-appaltanti>

4. La legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 ha introdotto l'articolo 4 bis "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici", nella [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#). Tale norma prevede che "Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolte con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici." Quindi, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, tutti i dati rilevanti devono essere inseriti tempestivamente su SICOPAT a cui si potrà fare rinvio tramite collegamento ipertestuale all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici. Per ogni singola procedura di affidamento, inoltre è necessario, inserire il link alla BDNCP contenente i dati e le informazioni comunicati dalla s.a. e pubblicati da A.N.AC. ai sensi della delibera n. 261/2023

5. Si fa presente che l'ANAC ha elaborato e inserito nel PNA 2022 delle check-list, alle quali si rinvia per quanto compatibili, per la mitigazione dei rischi e il controllo degli affidamenti; l'utilizzo delle check-list è proposto quale strumento utile per la compilazione e il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione.

Sezione IV - Misure specifiche

Art. 27 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), si confermano al comma 2 le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto.

2. In via graduale, le attività/processi individuati a più elevato rischio corruzione, a cui applicare le misure previste dagli articoli 28 e 29, oltre alle misure generali, sono le seguenti:

1. assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti - area organizzazione del servizio scolastico;
2. procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro - area contratti pubblici.

3. Se, all'esito dell'attività di aggiornamento della mappatura del processo e valutazione del rischio della corruzione prevista dall'articolo 12 del Piano, il processo è risultato esposto a rischio alto di corruzione, oltre alle misure generali, si devono applicare le specifiche misure di prevenzione del processo previste dagli articoli 28 e 29 e nell'atto organizzativo interno con il quale il dirigente ne ha disciplinato l'applicazione nell'istituzione di competenza.

4. Nel caso di aggiornamento della mappatura a seguito del verificarsi di una delle circostanze previste dall'articolo 12, comma 6, del Piano, in assenza di ulteriori processi valutati dal dirigente come esposti a rischio alto, il medesimo valuta se confermare l'atto organizzativo adottato o confermato precedentemente. In caso di conferma, ne può dare atto anche nello stesso provvedimento di mappatura, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30 del Piano.

Art. 28 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione

1. Nei processi a rischio alto di corruzione e nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 27, comma 2, quali attività a rischio elevato di corruzione, le comunicazioni tra istituzione scolastica e formativa provinciale e soggetto interessato si svolgono con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, dichiara di impegnarsi a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

3. Per le aree/uffici interni all'istituzione scolastica o formativa nei quali vengono svolti le attività individuate all'articolo 27, comma 2 o i processi a rischio alto di corruzione sono approntate le misure necessarie al fine di impedire all'interessato il contatto confidenziale con i soggetti competenti, il contatto telefonico diretto e l'accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività e/o processi. L'istituzione scolastica e formativa provinciale rende noto l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni.
4. Per tali attività e/o processi, all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
5. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell'istituzione con proprio atto organizzativo interno.

Art. 29 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 27, comma 2, quali attività a rischio elevato di corruzione, e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito di mappatura dei processi, il cui svolgimento non consente l'introduzione di modalità telematiche esclusive di comunicazione tra l'istituzione scolastica e formativa provinciale e gli interessati, il dirigente competente individua i seguenti meccanismi di prevenzione alternativi:
 - a) la previsione che ogni eventuale incontro tra interessati e soggetti competenti si svolga alla presenza, oltre che del soggetto competente, almeno di un ulteriore dipendente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, scelto secondo meccanismi di rotazione e che le comunicazioni intercorse siano sinteticamente verbalizzate e sottoscritte;
 - b) la regolazione dell'esercizio della discrezionalità;
 - c) lo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell'azione amministrativa;
 - d) la rotazione del personale assegnato allo svolgimento dell'istruttoria.
2. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell'istituzione con proprio atto organizzativo interno.

Art. 30 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT

1. I dirigenti trasmettono al personale dell'istituzione e al RPCT gli atti organizzativi adottati per l'applicazione delle misure specifiche di prevenzione nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 27, comma 2, quali attività a rischio alto di corruzione e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito dell'aggiornamento della mappatura dei processi, e ne curano la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente alla sottosezione di primo livello "Altri contenuti – Dati ulteriori".

Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi

Art. 31 - La rotazione straordinaria

1. La rotazione straordinaria del personale è prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali “*provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*”.

2. La rotazione straordinaria del personale è quindi una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, destinata ad operare nella “fase patologica” della vita delle istituzioni scolastiche e formative, ossia a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3. I criteri interpretativi forniti dall'ANAC, a mezzo della [delibera n. 215 del 26 marzo 2019](#) recante le “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”, ai quali attenersi nell'applicazione della misura, sono i seguenti:

a) ambito soggettivo:

1. amministrazioni cui si applica la norma: obbligatoriamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e quindi anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
2. personale cui si applica la norma: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione, in questo caso, l'istituzione scolastica e formativa (dipendenti e dirigente, interni ed esterni, di ruolo con contratti a tempo indeterminato o in servizio con contratti a tempo determinato);

b) ambito oggettivo:

1. reati che costituiscono il presupposto: l'Autorità ritiene che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'articolo 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. 165/2001;
2. connessione con l'ufficio ricoperto: l'Autorità ritiene che la rotazione si applichi, sia con riferimento all'ufficio in cui il dipendente presta servizio al momento della condotta corruttiva, sia per fatti compiuti in altri uffici dell'istituzione scolastica o formativa, o in una diversa amministrazione pubblica;

c) tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria: il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza; il provvedimento deve essere adottato sia in presenza del solo avvio del procedimento che in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio;

d) contenuto della rotazione straordinaria: il provvedimento con cui, motivatamente, è disposta la rotazione deve prevedere il trasferimento di sede o la attribuzione di diverso incarico nella stessa sede. Al destinatario del provvedimento deve comunque essere garantito il contraddittorio. A seconda della

- natura del rapporto di lavoro in atto, il provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente;
- e) durata della rotazione straordinaria: in mancanza di norme regolamentari, si provvede caso per caso, motivando adeguatamente sulla durata della misura.
 - f) misure alternative in caso di impossibilità: le ragioni dell'impossibilità devono essere obiettive (ad esempio l'impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire). In tali casi il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.
4. La struttura competente all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria è il Dipartimento istruzione e cultura.

Art. 32 Misure integrative di prevenzione della corruzione

1. Ad integrazione delle misure appena delineate, si prevedono misure integrative, di carattere generale e trasversale, che il RPCT può porre a carico dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e per le quali il RPCT medesimo deve esercitare funzione di controllo e impulso, ai sensi dell'art. 1, c. 2 bis della L n. 190/2012.

Capo III - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 33 - Il principio di trasparenza

1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), pur costituendo uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della corruzione, è a quest'ultimo strettamente collegato, essendo la trasparenza, unitamente alla cultura dell'integrità, uno dei principi fondamentali delle politiche di prevenzione della corruzione. In ragione di ciò e recependo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si prevede che, nel proprio sistema organizzativo del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, il Programma per la Trasparenza costituisca una Sezione - la seconda - del Piano Anticorruzione.

2. La definizione di Trasparenza è fornita dall'art. 11 del D. Lgs 150/2009 e s.m.i., come "accessibilità totale,

anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. La trasparenza è pertanto una fondamentale misura di prevenzione che consente lo sviluppo della cultura della legalità. Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, c. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co.3, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.).La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la L. n. 190/2012 «*la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*» e che le modifiche al D.Lgs. n. 33/2013, introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «*tutelare i diritti dei cittadini*» e «*promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*».

3. In esecuzione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

4. Il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs 97/2016, che ha introdotto nell'ordinamento italiano il cosiddetto *Freedom of Information Act* (FOIA), ha ampliato il concetto di trasparenza, per cui oggi, è intesa “*accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*” (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 2013/33). Inoltre, nello stesso, è specificato che “*La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.*” (art. 1, comma 2, del d.lgs. n.2013/33). Le disposizioni in esso previste, unitamente alle norme di attuazione, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 36 della legge 190/2012. La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 20/2019](#), ha affermato che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*”. Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte ha riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza sono riferiti non solo, come corollario del principio democratico (art. 1 Cost), a tutti gli aspetti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017). La trasparenza costituisce, pertanto, una delle misure per prevenire la corruzione e, più in generale, la cattiva amministrazione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità nella gestione dei molteplici ambiti dell'attività pubblica.

Art. 34 - Quadro normativo e amministrativo

1. Il decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Trento alla quale tuttavia - ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del decreto - è stata riconosciuta la possibilità di individuare "forme e modalità" di applicazione degli obblighi di pubblicazione in ragione della peculiarità del proprio ordinamento. Nell'esercizio di questa possibilità, il legislatore provinciale ha adottato la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) che - con riferimento ad alcuni obblighi di pubblicazione specificamente individuati (art. 2) - si affianca, o talvolta si sostituisce, alle previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). L'articolo 3 della legge provinciale 4/2014 rappresenta il punto di raccordo tra la normativa provinciale e quella nazionale in materia di trasparenza, laddove stabilisce l'applicabilità del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativamente agli ambiti di materia non specificamente disciplinati dalla legge provinciale n. 4 del 2014 e dalle altre leggi provinciali previgenti, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 2, comma 7, della l.p. n. 4 del 2014, che prevedeva che "In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997" è stato abrogato dall'art. 52 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, quindi si applicano direttamente gli obblighi previsti dal d.lgs 33 del 2013.

Devono pertanto considerarsi direttamente applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 in particolare concernenti:

- *Art. 4 bis – Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche*
- *Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*
- *Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*
- *Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*
- *Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.*
- *Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.*
- *Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.*
- *Art. 33 - Obblighi concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.*
- *Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.*
- *Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.*

- *Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.*

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono quindi tenute al rispetto della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, oltre che di quella provinciale in materia di trasparenza in quanto comprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come espressamente richiamate dalla Legge n. 190/2012.

3. Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore istruzione e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni loro assegnate, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni, sono state adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, le "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*". In merito, era stato formulato un quesito da parte del RPCT del sistema educativo provinciale all'ANAC, in data 15 febbraio 2018, circa la vigenza o eventuale implicita abrogazione della delibera n. 430/2016, a seguito dell'adozione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.). L'ANAC si è pronunciata con nota prot. n. 28313, di data 16 gennaio 2019, nella quale ha affermato che, in attesa di una revisione delle "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", di cui alla delibera n. 430/2016, che ne aggiorni i contenuti alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, le indicazioni ivi contenute sono da ritenersi vigenti. Nella stessa nota ha altresì evidenziato che, con riferimento agli obblighi di trasparenza indicati nell'Allegato 2) della suddetta delibera, in via generale, le istituzioni scolastiche e formative devono considerare le innovazioni più significative introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. In particolare l'ANAC ha fatto espresso riferimento:

- all'abrogazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (articolo 23, comma 1, lett. a) e c) e comma 2) del d.lgs 33/2013);
- al monitoraggio periodico sui tempi dei procedimenti (articolo 24 del d.lgs 33/2013);
- ai contratti pubblici per i quali deve essere garantito un regime di trasparenza più ampio di quello indicato nell'Allegato 2), sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della delibera ANAC n. 430/2016, come disciplinato dall'articolo 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i ;
- all'istituto dell'accesso civico generalizzato, previsto all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, non considerato nel richiamato Allegato 2), relativamente al quale deve essere pubblicato l'Ufficio competente cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

4. Con analoghe considerazioni, relativamente alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", si era provveduto ad aggiornare l'Allegato A1) del Piano per adeguarlo alle previsioni riportate in un apposito allegato al PNA 2022, la cui parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. L'Allegato conteneva una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017 e, in particolare, elencava, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni

all'amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.

Con questo Piano si è provveduto ad aggiornare nuovamente l'Allegato A1) del medesimo per adeguarlo alla [Delibera ANAC n. 264/2023](#) come modificata dalla Delibera n. 601 del 2023.

5. Con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e quindi anche le Istituzioni scolastiche e formative, nel PNA 2022, l'A.N.AC - in assenza di indicazioni della Ragioneria Generale di Stato (RGS) sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR - ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, ma in ogni caso, tali soggetti, qualora lo ritengano utile, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. In tale ipotesi, raccomanda di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino. Ciò nel rispetto dei principi comunitari volti a garantire un'adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell'Unione europea. Tale modalità di trasparenza consentirebbe anche una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni. Anche i Soggetti attuatori, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" ex d.lgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente sottosezione, un link che rinvia alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR. Inoltre, si fa presente che, al fine di garantire la piena conoscibilità degli interventi PNRR, sono posti a carico dei Soggetti attuatori degli interventi:

- l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico. Tali documenti, utili alla verifica dell'attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell'Amministrazione centrale stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo. Rispetto alla documentazione conservata relativa ai progetti finanziati, è importante rilevare che la stessa RGS sottolinea la necessità di garantire il diritto dei cittadini all'accesso civico generalizzato;
- l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR.

Art. 35 - Obiettivi del Piano in merito alla trasparenza.

1. Attraverso azioni positive e mirate, da espletarsi su base triennale, il Piano per la Trasparenza e persegue i seguenti obiettivi primari:

- a. promuovere diffusi livelli di trasparenza;
- b. assicurare la trasparenza intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione della partecipazione all'attività amministrativa;
- c. garantire un "adeguato livello di trasparenza" attraverso la pubblicazione, nella sezione del sito web "Amministrazione trasparente" di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale di tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, la gestione delle attività e le modalità di realizzazione dell'offerta scolastica e formativa secondo modelli standard come previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013;
- d. promuovere la trasparenza come misura obbligatoria per il contrasto alla corruzione, poiché strumentale alla cultura dell'integrità e della legalità, che deve essere attuata in modo generalizzato a tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali, sotto il controllo del RPCT;
- e. avviare un percorso mirato rispondente alle esigenze degli interlocutori dell'istituto: studenti, studentesse, famiglie, istituzioni, cittadini etc.;
- f. proseguire nel perseguimento di un corretto temperamento tra la normativa sulla trasparenza e la normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016);
- g. realizzare interventi formativi su tematiche connesse all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
- h. assicurare un efficace monitoraggio in ordine all'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 36- Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza

A: Sito Istituzionale e Servizi Online:

1. Il CPV, fatto salvo quanto disposto nel regolamento attuativo e fatte salve le riserve di cui al comma n. 9 dell'articolo 9 del presente Piano, a seguito di una loro puntuale disamina, delibera la necessità di provvedere al rinnovo del sito web di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale al fine di eliminare eventuali carenze e di renderlo più funzionale e più aderente alle esigenze degli studenti e studentesse e di tutti gli utenti.

2. Ciascuna istituzione scolastica formativa provinciale, cura l'organizzazione, la gestione e l'accessibilità del proprio sito istituzionale con l'obiettivo di comunicare in tempo reale con gli operatori dell'Istituto e con gli utenti. Nella realizzazione e miglioramento continuo del sito internet devono essere garantiti e realizzati i requisiti di:

- a. trasparenza;
- b. aggiornamento e visibilità dei contenuti;

c. accessibilità e usabilità.

3. Nell'ottica del miglioramento dei servizi agli studenti e studentesse e dell'incontro con tutti gli stakeholder, ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale si propone di sensibilizzare l'utenza all'utilizzo del sito istituzionale e di offrire servizi online più diffusi, così da utilizzare le potenzialità del web oltre che dal punto di vista meramente informativo anche e soprattutto sul piano interattivo. La pubblicazione dei contenuti verrà adeguata ad eventuali nuove esigenze che si dovessero manifestare, anche da parte di tutti gli stakeholder della comunità scolastica. Nella pubblicazione dei dati l'istituzione scolastica e formativa provinciale osserverà le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili

B: Albo:

1. La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. Ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tenuto conto della tipologia dei provvedimenti adottati dall'istituzione medesima, provvede a migliorare l'organizzazione dell'Albo Online.

C: Iniziative di comunicazione della trasparenza:

1. Il CPV assicura con adeguate iniziative il, fatta salva la riserva di cui al citato comma n. 9 articolo 9 del piano:

a. riordino sito web delle istituzioni scolastiche e formative provinciali delle aree deputate alla trasparenza, alla comunicazione e interazione con il cittadino - "Amministrazione trasparente" con conseguente introduzione delle sottosezioni di primo e secondo livello come prescritto dalla normativa, ove non realizzate dalle istituzioni scolastiche;

b. il monitoraggio in merito alla istituzione della sezione "Accesso civico", riportante le istruzioni necessarie al cittadino per poter esercitare il diritto di accesso civico, nonché all'implementazione dell'area riservata all'interno del sito ufficiale dedicata alle comunicazioni a scopo didattico tra docenti e studenti, e comunicazioni a scopo organizzativo tra direzione e docenti e direzione e studenti.

c. il monitoraggio in merito alla corretta applicazione dell'istituto dell'accesso civico. Nel sito istituzionale è inserita apposita area nel sito ufficiale contenente tutte le informazioni utili al cittadino per esercitare l'istituto dell'accesso civico. L'area indicherà nominativo e indirizzo di posta elettronica del Responsabile della Trasparenza ed i riferimenti normativi necessari per poter esercitare correttamente l'Istituto dell'accesso civico.

Art. 37 - controllo, vigilanza e monitoraggio

1. La verifica dell'efficacia delle iniziative in materia di trasparenza previste nel presente Piano avviene come di seguito specificato:

- la vigilanza, il controllo e il monitoraggio del CPV e del RPCT, anche con adeguate azioni di supporto per verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione ed esortare i dirigenti laddove ciò non avvenga;
- l'autovalutazione elaborata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

Art. 38 - Obiettivi del Piano e strumenti della trasparenza

1. Fermo restando quanto illustrato nei precedenti articoli, i mezzi a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per garantire la trasparenza del proprio operato e, nel contempo, ai cittadini di effettuare un controllo generalizzato sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle istituzioni stesse sono:

- a) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) il diritto di accesso civico "semplice";
- c) il diritto di accesso civico "generalizzato".

2. Al fine di promuovere una adeguata attuazione del FOIA, secondo le indicazioni fornite dalle circolari ANAC le istituzioni scolastiche e formative provinciali provvedono alla regolare tenuta del "Registro degli accessi", all'interno del quale devono essere riportate, a fini statistici, tutte le richieste di:

- accesso documentale
- accesso civico semplice
- accesso civico generalizzato

Art. 39 - L'accesso civico semplice e i siti web delle istituzioni

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n.33/2013 e dall'art. 4 della L.P. 4/2014, l'accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Quindi, l'accesso civico semplice costituisce un rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; attraverso tale istituto è possibile realizzare quel controllo sociale previsto dalla disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. L'esercizio dell'accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare gratuitamente tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo devono essere rese disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" del sito istituzionale dell'amministrazione o ente.

2. Nell'ambito scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n.33/2013 e dall'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, l'istanza di accesso civico semplice può essere presentata direttamente al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti da parte del dirigente, il richiedente può ricorrere al

RPCT attraverso l'invio della richiesta al seguente indirizzo e-mail: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it. Il RPCT istruisce la richiesta secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.33/2013.

3. L'ANAC, con la delibera n. 430/2016, ha predisposto una tabella ricognitiva contenente l'elenco di tutti i documenti, dati ed informazioni che le istituzioni scolastiche e formative hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali. La tabella costituisce allegato parte integrante e sostanziale di questo Piano (Allegato A1) ed è stata predisposta tenendo conto anche delle disposizioni contenute nella legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 e delle indicazioni fornite dall'ANAC.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, nell'esercizio della facoltà riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento di poter individuare forme e modalità di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 in ragione della peculiarità del proprio ordinamento, con il Piano 2018-2020 è stato inserito nel nuovo [Portale unico dei dati - Apri la scuola](#), una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" funzionalmente collegata alla sezione "Amministrazione Trasparente" presente nei siti web di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale. Il portale unico dei dati è lo strumento che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, garantendo così un accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione, così come previsto dalla normativa in oggetto. Questa modalità organizzativa ha consentito di evitare duplicazioni di attività in quanto per i documenti/dati/informazioni già pubblicati dall'Amministrazione provinciale, nel proprio sito web, è stato possibile predisporre un collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale.

Art. 40 - Termini e qualità della pubblicazione

1. Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti in merito agli indicatori e agli standard di qualità della pubblicazione, per quanto concerne la tempistica indicata per ciascuna pubblicazione, come riportata nell'Allegato A1) contenente la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, si precisa quanto segue:

- a) per "aggiornamento tempestivo" si intende: la pubblicazione nel più breve tempo possibile e di norma entro un termine massimo di 20 giorni decorrenti dal momento in cui il provvedimento/dato/informazione rientra nella disponibilità di chi deve procedere alla concreta pubblicazione dello stesso;
- b) per "aggiornamento trimestrale, semestrale ed annuale" si intende: la pubblicazione entro il termine massimo di 20 giorni decorrenti dalla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre e dell'annualità successivi ai precedenti aggiornamenti.

2. Sotto il profilo qualitativo, si precisa che:

- non devono essere disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche nella sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- i dati e le informazioni devono essere sempre aggiornati e pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili;

Art. 41 - Responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei documenti

1. dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, in particolare, nella loro qualità di referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'interno della propria istituzione scolastica e formativa, come previsto dall'articolo 7, sono responsabili:

- a) dell'elaborazione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4;
- b) del tempestivo e regolare flusso dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40;
- c) della pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, da compiersi conformemente alle indicazioni operative fornite dall'ANAC e dal RPCT e secondo quanto indicato da questo Piano, in particolare nell'allegato A1).

2. A tal fine il CPV, fatta salva la riserva di cui al comma 9 dell'art. 9 del presente Piano, può porre in essere tutte le azioni necessarie volte ad assicurare che i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali :

- garantiscano la qualità delle informazioni diffuse in quanto e sono responsabili dell'integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, conformità ai documenti originali delle informazioni pubblicate;
- assicurano che i documenti, le informazioni e i dati vengano pubblicati in formato aperto (art. 68 CAD) e sono utilizzabili, dagli utenti, senza ulteriori restrizioni, salvo l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità; gli utenti hanno il diritto di accedere al sito istituzionale direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
- provvedano a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, in atti e documenti oggetto di pubblicazione (ad esempio, nella dichiarazione dei redditi oggetto di pubblicazione devono essere oscurati i dati sensibili, codice fiscale, stato civile, coordinate bancarie, spese mediche, familiari a carico, figli disabili, erogazioni liberali ad associazioni o a partiti politici, scelte per la destinazione del 5 – 8 per mille etc.).
- verifichino che i documenti da pubblicare non contengano dati personali eccedenti e non pertinenti all'oggetto di pubblicazione, incluse le firme autografe, al fine di evitare furti di identità o creazione di identità fittizie

Art. 42 - L'accesso civico generalizzato e il potere sostitutivo in caso di inerzia. L'accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici

1. L'altro strumento attraverso il quale è possibile garantire la trasparenza, e quindi forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e sull'utilizzo da parte delle stesse delle risorse pubbliche, è l'accesso civico generalizzato.

2. A seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016 in tema di accesso civico generalizzato (c.d. decreto FOIA-*Freedom of Information Act*), e del successivo adeguamento della legge provinciale n. 4/2014 in materia di trasparenza, tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono chiamate agli adempimenti che conseguono rispetto a tale tipologia di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

3. L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque, non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere ai documenti, dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione e quindi anche dell'istituzione scolastica e formativa che non necessitano di un'attività di rielaborazione, ma

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, seppur nel rispetto di alcuni limiti relativi tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge. Sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

4. In materia di accesso civico generalizzato si richiamano le ["Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»](#) adottate dall'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre, non è richiesta alcuna motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta.

5. Nell'ambito scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n.33/2013 e dall'articolo 4 della legge provinciale 4/2014, l'istanza può essere presentata direttamente al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti da parte del dirigente, il richiedente può ricorrere al RPCT attraverso l'invio della richiesta al seguente indirizzo e-mail: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it. Il RPCT istruisce la richiesta secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.33/2013. Contro la decisione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è ammesso ricorso al T.R.G.A. ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo. E' inoltre possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 e dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 33/2013).

6. Le Linee guida citate raccomandano la realizzazione di una raccolta organizzata di tutte le richieste di accesso presentate, il cosiddetto "Registro degli accessi", e la pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di ogni singola amministrazione. In ottemperanza alle suddette Linee Guida ANAC, l'articolo 35, comma 5, del Piano 2020 - 2022 ha previsto che i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative gestiscono un "Registro degli accessi", secondo le indicazioni fornite dal RPCT, ossia un registro contenente tutte le richieste di accesso (documentale; civico semplice; civico generalizzato; dei Consiglieri provinciali) presentate all'istituzione scolastica e formativa e riportare in particolare l'oggetto e la data della richiesta, nonché il relativo esito con la data della decisione. Il "Registro degli accessi" deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'istituzione scolastica o formativa provinciale, nella sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico", (senza pubblicare le eventuali domande di accesso presentate dai consiglieri provinciali, che restano riservate). Nel "Registro degli accessi" non devono essere inseriti dati identificativi di persone in violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezioni dei dati personali e, nel caso di errato inserimento di tali dati identificativi, gli stessi non devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente. La pubblicazione del registro, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'ANAC svolge sull'accesso civico generalizzato, persegue le ulteriori seguenti finalità:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche;

- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

In ragione di ciò si è provveduto nel corso dell'anno 2020:

- ❖ a modificare, nella sezione "Amministrazione trasparente" di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, la sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti – accesso civico" aggiungendo accanto alla sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico semplice" le seguenti ulteriori due sotto-sezioni di secondo livello denominate rispettivamente:
 - ❖ "accesso civico generalizzato";
 - ❖ "registro degli accessi";
- ❖ a effettuare un intervento sul sistema di protocollazione documentale P.I.Tre., utilizzato dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, in modo tale da consentire, a seguito dell'inserimento delle necessarie informazioni, l'esportazione di tutti i dati da pubblicare nel "Registro degli accessi".

7. Con riferimento a quanto sopra con la circolare n. 4 prot. n. 345695 di data 19 giugno 2020, sono state fornite indicazioni in merito alla gestione del "Registro degli accessi" ed alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'istituzione, nella sotto-sezione "Altri contenuti- Accesso civico".

8. L'A.N.A.C. nella parte speciale del PNA 2022 ha evidenziato che "La misura della trasparenza anche nel settore dei contratti pubblici va declinata non solo sotto il profilo degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, ma anche con riguardo all'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA). L'Autorità ha già fornito indicazioni generali nelle Linee guida 1309/2016, cui si rinvia. Nella materia dei contratti pubblici sono sorti in dottrina e giurisprudenza molti dubbi interpretativi in merito all'applicabilità del FOIA. Ciò in quanto il Codice dei contratti pubblici prima della sua ultima riforma (avvenuta per effetto del decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36), all'art. 53, rubricato "Accesso agli atti e riservatezza", (riformulato con artt. 35 e 36 decreto legislativo citato), conteneva disposizioni in ordine all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, rinviando alla disciplina sull'accesso documentale ex art. 22 e ss. della l. n. 241/1990, senza alcun riferimento al FOIA. Come specificato nel precedente piano triennale 2023-2025 l'art. 53 sembrava, quindi, configurarsi quale norma speciale sull'accesso, prevedendo anche i casi di differimento e di esclusione del diritto. Sul punto è intervenuta la citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, che ha approfondito il rapporto fra la disciplina del FOIA di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, quella dell'accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990 e la normativa speciale sull'accesso contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art. 53). Il Consiglio di Stato, analizzando i diversi istituti ed evidenziando, fra l'altro, le criticità che derivano dalla coesistenza dei regimi dell'accesso documentale e del FOIA (già rilevate da ANAC nella delibera n. 1309/2016), ha posto in risalto l'importanza che ha assunto la trasparenza, intesa come forma di prevenzione della corruzione e strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla p.a. che concorre al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona. In conclusione, nella materia dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinario, ha ritenuto applicabile il FOIA agli atti delle procedure di gara, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto. Ciò fatte salve le verifiche della compatibilità con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a tutela di interessi pubblici e privati, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. Rimarca il Consiglio di Stato che "la configurazione di una trasparenza che risponda ad "un controllo diffuso" della collettività sull'azione amministrativa è particolarmente avvertita nella materia dei contratti pubblici e delle concessioni e, in particolare, nell'esecuzione di tali rapporti, dove spesso si annidano fenomeni di cattiva amministrazione, corruzione e infiltrazione mafiosa, con esiti di inefficienza e aree di malgoverno per le opere costruite o i servizi forniti dalla pubblica amministrazione e gravi carenze organizzative".

Fermo restando quanto sopra precisato si evidenzia che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al suddetto decreto legislativo, nell'ottica di perseguire la tutela della trasparenza e la pubblicità degli atti, ha

ridefinito il quadro normativo pregresso, prevedendo, con due diverse disposizioni, il nuovo istituto dell'accesso agli atti che, certamente, risente (in termini positivi) dell'innovativo processo di digitalizzazione che il legislatore ha inteso attuare sotto molteplici direzioni. Infatti il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36 prevede al citato articolo 35 che le "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli [articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e degli [articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.](#)" Mentre il successivo art. 36 prevede specifiche " Norme procedurali e processuali in tema di accesso".

Art. 43 - Misure di monitoraggio e vigilanza

1. L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal CPV e dal RPCT.

In prima battuta L'ANAC, con deliberazione n. 201 del 13 aprile 2022, ha fornito indicazioni alle pubbliche Amministrazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa sulla Trasparenza. Dalla lettura di questa deliberazione si è ritenuto, in occasione dell'aggiornamento del precedente piano triennale della corruzione e dell trasparenza, che, stante l'assenza dell'OIV per le scuole, dovesse essere il RPCT, per l'insieme delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ad avere il compito di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di ciascuna istituzione. Da un confronto con l'A.N.AC. emerse che tutti gli enti pubblici e privati fossero tenuti a osservare le regole sulla trasparenza devono aver cura di monitorare costantemente l'aggiornamento e la completezza della sezione "Amministrazione trasparente" e quindi l'assolvimento degli obblighi va rispettato anche se, come nel caso degli istituti scolastici, la norma non prevede la costituzione di OIV (Organismo indipendente di valutazione).

2. Come evidenziato nei precedenti punti ed in particolare nell'art. 9 rubricato " L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.): il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.", ANAC ha emanato in data 17 maggio 2023 (e pertanto successivamente all'aggiornamento del presente Piano per le annualità 2023-2025, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 27.03.2023 n. 530) la delibera n. 203 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'autorità". A tal fine, in ambito provinciale, si è provveduto ad adottare i necessari dispositivi normativi e amministrativi per adeguare le nuove previsioni A.N.AC all'assetto istituzionale locale tramite le disposizioni tutte richiamate in tale articolo è da intendersi qui integralmente trascritte.

3. Alla luce delle nuovi previsioni introdotte in materia, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si uniformano pertanto alle indicazioni impartite dal CPV e dal RPCT con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni previsti dalla normativa nazionale e provinciale, sulla base delle previsioni contenute nel presente aggiornamento di cui al precedente articolo.

All'interno del nuovo assetto istituzionale e delle funzioni attribuite al CPV, per effetto della soprariciamata modifica all'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, al RPCT è demandato comunque il compito

di promuovere, coordinare, monitorare l'applicazione delle disposizioni provinciali e nazionali in materia di trasparenza. Il RPCT, attraverso un sistema di monitoraggio a cadenza annuale, svolge avvalendosi del supporto tecnico del CPV e della collaborazione dell'Ufficio "anticorruzione, trasparenza e privacy", un'attività di controllo sugli adempimenti previsti. Per l'attività di monitoraggio il RPCT si avvale anche del supporto dei referenti e degli addetti. Durante l'anno 2023 sono state inviate a più riprese delle note alle istituzioni scolastiche e formative al fine di richiamare l'attenzione sulla corretta pubblicazione dei dati, documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente relativamente ad alcune sottosezioni della stessa, alla luce delle nuove prescrizioni A.N.AC. e delle novità normative introdotte a livello provinciale in materia di trasparenza e assolvimento dei relativi obblighi.

4. Il monitoraggio oltre che in via autovalutativa, come precisato nell'articolo precedente, attraverso la compilazione della relazione di cui all'articolo 48 del presente Piano, è effettuato a campione sulle sotto-sezioni di II livello dell'allegato A1). I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono verificati -come sopra precisato- sotto il profilo della completezza e della qualità; nel caso di mancata conformità o di riscontrate carenze nell'assolvimento degli obblighi sottoposti a verifica, il CPV dà atto della vigilanza e monitoraggio effettuato, rispetto all'adempimento di ciascun obbligo oggetto di monitoraggio, attraverso la comunicazione non solo agli interessati delle osservazioni e delle azioni correttive da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine perentorio entro cui provvedere, ma rendendo noti degli esiti di tale attività anche al RPCT.

5. In caso di inadempimento alla scadenza del termine perentorio previsto dal comma 4, il RPCT ha l'obbligo di segnalare alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al CPV, casi di inadempimento, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato. Come previsto, infatti, dall'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione ed il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

6. Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale, l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 4/2014, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. 33/2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate dal decreto stesso.

Art. 44 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

1. Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato a seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito RGPD) e il 19 settembre 2018, del decreto legislativo n.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati alcuni quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Sul punto si rinvia a quanto precisato dalla stessa ANAC con propria delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione". Successivamente, la Corte Costituzionale,

chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto, con sentenza n. 19/2020, che entrambi sono «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*». Si rende, pertanto, necessario, procedere a un bilanciamento tra i due diritti e ciò è indicato anche dal Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedendo che «*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*». La Corte precisa ancora che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*». Quindi, pur non espressamente previsto nella nostra Costituzione, al principio di trasparenza viene riconosciuta rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

2. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'[articolo 2 ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003](#), introdotto dal d.lgs. n. 101/2018 e modificato con il decreto legge 8 ottobre 2021 n.139 convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021 n. 205 dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «*è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali* ». Con il citato decreto legge all'articolo 2 ter è stato inserito il comma 1 bis che dispone che «*Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, e' anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento.*» Il comma 2 del medesimo articolo, modificato dal decreto legge n.139, stabilisce ora che «*La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis*». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo, modificato dal decreto legge n.139, stabilisce ora che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione*».

3. Con le modifiche da ultimo intervenute il trattamento dei dati personali è attualmente consentito se ammesso da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare, tra l'altro, i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

4. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

5. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con le "[Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)" (in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

6. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), svolge specifici compiti, anche di supporto, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679).

7. Giova infine qui rammentare, a completamente del quadro normativo sopra riferito, che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, *primario e derivato*». Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ambito provinciale con la legge di raccordo di data 30 maggio 2014 n. 4 soprarichiamata.

8. Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una*

prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

9. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Capo IV - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie

Art. 45 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. Le Linee guida adottate dall'ANAC, con la deliberazione n. 430 del 13 aprile 2016, prevedono che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenga una *“apposita sezione finalizzata ad incrementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell'ambito del sistema di competenza”*. A questa deliberazione ha poi fatto seguito la deliberazione dell'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, con la quale, tra l'altro, sono stati precisati gli obblighi in materia di contrasto e prevenzione della corruzione e di trasparenza ricadenti sui soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

2. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie operanti sul territorio provinciale concorrono, a formare il sistema educativo provinciale e ad erogare il servizio educativo provinciale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 5/2006, svolgendo un'attività di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013. In ragione di ciò, alle istituzioni scolastiche e formative paritarie, sempre che presentino il requisito previsto dalla deliberazione ANAC n. 1134/2017, ossia un bilancio superiore a 500.000,00 euro, va applicato quanto espressamente previsto dalla deliberazione stessa;

in tal caso, il dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT, nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse, promuove:

- a) l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) oppure la stipula di protocolli di legalità per prevenire fenomeni corruttivi relativi all'attività svolta, calibrati e specificati in base all'eventuale tipologia di poteri di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività che la pubblica amministrazione esercita;
- b) la creazione di una sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web istituzionale dell'ente, all'interno della quale pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle attività di pubblico interesse come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017;
- c) la responsabilizzazione del soggetto competente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo individuato nella persona del legale rappresentante *pro tempore* dell'istituzione;
- d) la rendicontazione dell'attività svolta, in attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo, attraverso la predisposizione di una relazione che il legale rappresentante *pro tempore* trasmette entro il 15 novembre di ogni anno al dirigente della struttura provinciale competente e al RPCT.
- e) la prevenzione del verificarsi di eventi corruttivi tramite opportune verifiche da parte dei Servizi provinciali competenti del Dipartimento istruzione e cultura, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dello stato di istituzione scolastica e formativa paritaria sulla base delle vigenti disposizioni normative e amministrative provinciali. Con particolare riferimento alla gestione del servizio da parte delle istituzioni formative paritarie affidatarie del contratto in forza dell'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e dell'art. 30 del Capo IV di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42/149/leg, il dirigente del Servizio competente verifica l'attuazione degli obblighi in materia, per effetto delle obbligazioni assunte in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza assunte dal contraente.

3. Considerato che il finanziamento nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie è a parziale copertura della spesa sostenuta per erogare il servizio pubblico, nei loro confronti è escluso l'adempimento previsto dal comma 2, lettera a), ma permane l'obbligo dell'attuazione degli adempimenti previsti dal comma 2, lettere b), c) e d).

4. L'ANAC, a seguito della richiesta di parere inoltrata da una istituzione scolastica paritaria (Istituto paritario Sacro Cuore), ha affrontato la questione inerente "l'applicabilità, alle istituzioni scolastiche e formative paritarie, delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012", ed è stata chiamata a pronunciarsi sulla esatta perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza e, di conseguenza, anche di quella della prevenzione della corruzione. Nello specifico l'Autorità è stata interpellata per valutare la ricomprensibilità degli istituti paritari nel novero delle "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rinvio che ad esso fa il comma 1 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, o la loro riconducibilità piuttosto alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, ove in possesso di alcuni requisiti, per i quali la disciplina in materia di trasparenza si applica ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis solo in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

A tal fine con deliberazione numero 617 del 26 giugno 2019 l'A.N.AC. ha stabilito che:

- le istituzioni scolastiche e formative paritarie, qualora abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell'attività di pubblico interesse svolta, sono da ricomprendere nel novero degli enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, della delibera A.N.AC. n. 1134/2017;

- alle stesse, si applicano le medesime disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente all'attività di pubblico interesse, ma non le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo, per tali istituzioni, di nominare un RPCT e di predisporre un PTPC;
- pur in assenza di un obbligo normativo, è auspicabile l'adozione di misure di prevenzione della corruzione (es. protocolli di legalità in relazione all'attività di pubblico interesse svolta), su promozione ed impulso delle pubbliche amministrazioni, dal momento che per esse, come per tutti gli enti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, "non viene meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione";
- è confermata la delibera n. 430 del 2016, nella parte in cui prevede che nel Piano provinciale vi sia un'apposita sezione finalizzata ad incrementare il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche e formative paritarie rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

Capo V - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate

Art. 46 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. Le scuole per l'infanzia equiparate concorrono a formare il sistema educativo provinciale e ad erogare il servizio educativo provinciale, come previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, della Legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola*). Tale servizio, disciplinato in particolare dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*), è qualificato come "pubblico" dall'articolo 30, comma 3, della legge provinciale sulla scuola. In ragione di ciò, non venendo meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione anche a queste scuole, come previsto al punto 3.4.1 della deliberazione ANAC n. 1134/2017, sempre che presentino nel contempo l'ulteriore requisito del bilancio superiore a 500.000,00 euro, va applicato quanto espressamente previsto dalla deliberazione stessa. In particolare il dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT, nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse promuove:
- a) l'adozione, da parte delle scuole per l'infanzia equiparate, e delle loro associazioni di riferimento, in quanto destinatari delle risorse finanziarie pubbliche, dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) oppure la stipula di protocolli di legalità per prevenire fenomeni corruttivi relativi all'attività svolta. Con specifico riguardo alle attività di pubblico interesse, l'ANAC conferma al riguardo l'orientamento già espresso dalla stessa Autorità nella determinazione n. 8/2015 in merito alla stipula dei protocolli di legalità. L'ANAC ritiene, infatti, che sia compito delle pubbliche amministrazioni che a tali soggetti affidano lo svolgimento di attività di interesse pubblico, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione all'attività di pubblico interesse svolta e ulteriormente calibrati e specificati in base all'eventuale tipologia di poteri di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività che la pubblica amministrazione esercita;
 - b) l'istituzione di una sezione "Amministrazione trasparente" direttamente all'interno del sito web istituzionale della scuola per l'infanzia equiparata o, se priva del sito web, all'interno di quello della sua

- associazione di riferimento, dove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle sole attività di pubblico interesse, come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017;
- c) l'istituzione di una sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito web della associazione di riferimento della scuola dell'infanzia equiparata, dove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle sole attività di pubblico interesse, come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017, di queste associazioni;
 - d) la responsabilizzazione del soggetto competente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo individuato nella persona del legale rappresentante *pro tempore* della scuola per l'infanzia equiparata e del presidente dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito;
 - e) la rendicontazione dell'attività svolta, in attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo, da parte della scuola per l'infanzia equiparata o dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito, attraverso la predisposizione di una relazione che il legale rappresentante *pro tempore* della scuola e il presidente dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito trasmette entro il 15 novembre di ogni anno al dirigente della struttura provinciale competente e al RPCT.

Capo VI - Obiettivi e relazione del referente - Aggiornamento del piano e gruppo di lavoro - Rispetto del piano

Art. 47 - Obiettivi del dirigente/referente

1. Come previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 e dalla delibera ANAC n.1310/2016, l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario, sia dei documenti di programmazione strategico-gestionale, sia del Piano.
2. Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsti da questo Piano, costituiscono, come ribadito negli articoli precedenti, per ciascun dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito dei documenti di natura programmatica e strategico-gestionale delle stesse.
3. Il CPV (Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo), previsto dall'articolo 43 della legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola*), procede alla valutazione della qualità e dell'efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche e formative, anche tenuto conto degli obiettivi vincolanti per ciascun dirigente contenuti in questo Piano, alla luce delle novità introdotte in ambito provinciale sulle nuove funzioni delegate al CPV in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza.
4. Il RPCT, nella sua funzione di dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, garantisce l'assegnazione formale ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali degli obiettivi contenuti in questo Piano, fermo restando che, in particolare con riferimento alla trasparenza, deve essere annualmente individuato il seguente obiettivo trasversale e vincolante per ogni dirigente: attuazione completa della sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito web di ciascuna istituzione scolastica e formativa nel rispetto delle indicazioni date dal RPCT e secondo quanto indicato nell'allegato A1). Rispetto a tale obiettivo trasversale, il valore atteso per tutti i dirigenti delle istituzioni

scolastiche e formative provinciali, ed al cui raggiungimento tutti i dirigenti devono tendere, è il seguente: costante implementazione delle pubblicazioni di competenza dell'istituzione scolastica o formativa nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come riportato nell'Allegato A1).

5. Ai fini della valutazione prevista dall'articolo 103, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola*), il dirigente deve illustrare nella relazione ivi prevista anche gli interventi posti in essere in attuazione di questo Piano per gli aspetti legati alla prevenzione della corruzione, allegando alla relazione da consegnare al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo la relazione prevista dall'articolo 48 di questo Piano.

Art. 48 - Relazione del referente sull'attuazione del Piano

1. Ogni dirigente, entro il 15 novembre di ogni anno, trasmette al RPCT una relazione sull'attuazione delle singole misure di prevenzione previste da questo Piano, sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, nel rispetto di quanto specificato in questo Piano, anche con riferimento agli articoli 19, comma 2, e 24, comma 7, e delle indicazioni ricevute dal Responsabile stesso. Nel caso in cui il Dirigente sia posto in quiescenza o sia trasferito presso un'altra istituzione la relazione dovrà essere inviata entro il termine dell'anno scolastico in cui ha prestato servizio nell'istituzione scolastica e formativa provinciale.

2. A tal proposito è disposto che tali Dirigenti pongano in essere la necessaria cura e attenzione nella definizione delle procedure pendenti, nel rispettare termini e scadenze, nel fornire le necessarie indicazioni e istruzioni agli uffici dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, nell'assumere in sostanza tutte quelle iniziative organizzative, ispirate a criteri di corretta e sana amministrazione.

3. Come previsto già dall'articolo 41 del Piano 2020-2022 e s.m.i, si è cercato di semplificare gli adempimenti posti a carico sia dei dirigenti – in fase di compilazione della relazione - sia dello Staff di supporto al RPCT - in fase di elaborazione dei dati raccolti. In tale ottica si è pertanto sperimentato l'utilizzo dell'applicativo "Google moduli", strumento di Google drive, per consentire la compilazione informatizzata della relazione da parte dei dirigenti. Considerati i riscontri positivi per le relazioni degli anni precedenti, tale strumento sarà utilizzato anche per l'anno 2024.

4. Parimenti entro la data del 31 dicembre di ogni anno il Comitato di valutazione provinciale trasmette al RPCT una relazione sull'attuazione delle misure previste in materia di trasparenza, la rendicontazione delle attività programmate, gli esiti delle attività di vigilanza e monitoraggio, le criticità riscontrate e le proposte in merito alle soglie di attenzione e di miglioramento per la regolare applicazione della normativa in materia.

Art. 49 - Relazione del RPCT

1. Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine fissato dall'A.N.AC., pubblica sul sito web istituzionale della Provincia, in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti", una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta provinciale.

2. Il RPCT, per conto dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, pubblica, attraverso il sistema impostato dall'Amministratore di Sistema della Provincia autonoma di Trento, la relazione di cui al comma 1 anche in "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di ciascuna istituzione, sotto-sezione "Altri contenuti – corruzione".

Art. 50 - Aggiornamento del Piano

1. Il RPCT verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone alla Giunta provinciale la modifica dello stesso, se necessario, e il suo aggiornamento da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da ANAC.

Art. 51 - Gruppo di lavoro

1. Presso il Dipartimento competente in materia di istruzione è costituito, con atto del RPCT, un gruppo di lavoro formato dallo staff del medesimo e da un massimo di otto dirigenti scolastici scelti in modo da rappresentare tutte le componenti del sistema di istruzione e formazione provinciali.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha compiti consultivi e dovrà essere convocato almeno una volta l'anno. In particolare dovrà essere sentito in merito all'esame delle criticità evidenziate nelle relazioni dei dirigenti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza e per la valutazione dell'efficacia dell'applicazione delle misure generali e specifiche previste dal presente Piano, al fine di proporre misure di contrasto alla corruzione condivise e omogenee nell'ottica della semplificazione degli adempimenti.

3. Del gruppo può far parte l'esperto in materia di trasparenza operante all'interno del CPV, in base alle valutazioni di opportunità disposte dal RPCT.

Art. 52 - Rispetto del Piano

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione da parte dei dirigenti, dei docenti e del restante personale scolastico delle misure previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare.

Art. 53 - Disposizioni finali

1. Il presente Piano è uno strumento rivolto agli studenti e alle studentesse, al personale e a tutti gli utenti e stakeholders del settore scolastico della Provincia autonoma di Trento, per rendere noti e verificabili gli impegni di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale in materia di trasparenza e anticorruzione. Per realizzare una comunicazione efficace, è fondamentale che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore. In questo contesto è richiesto a ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale e a tutti gli attori della comunità educante l'impegno ad accrescere la possibilità dei soggetti portatori di interesse alla conoscenza dell'attività svolta dall'istituzione medesima nelle diverse aree di intervento assegnate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 dai regolamenti e atti attuativi.

2. Il presente PTPCT sarà rivisitato alla luce di linee guida emanate dall'A.NAC. e di ogni sopravvenuta normativa in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente PTPCT, valgono, sempre che applicabili, tutte le disposizioni vigenti in materia, le indicazioni A.NAC.

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - Art. 3, c.1 e art. 11 L.P. 4/2014	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (link alla sotto-sezione "Altri contenuti/Corruzione)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nonché alla banca dati del Consiglio provinciale in cui sono pubblicate tutte le norme adottate a livello locale (provinciale e regionale)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
	Atti generali		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c.1, L.P. n. 4/2014 - Art. 46 L.P. n. 7/97	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c.1, L.P. n. 4/2014 - Art. 46 L.P. n. 7/97	Codice disciplinare e codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.	Tempestivo		SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Organizzazione		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma uffici amministrativi	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare sotto forma di organigramma in modo tale che, a ciascun ufficio, se possibile, sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
				Per ciascun titolare degli incarichi sopra riportati vanno pubblicati i seguenti dati:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		1) il soggetto incaricato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		2) la ragione dell'incarico conferito	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle - Indicare la tipologia dell'incarico conferito (es. incarico di studio, di ricerca e di collaborazione)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		3) l'oggetto dell'incarico conferito	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		4) durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		5) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		6) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		7) gli estremi del provvedimento di affidamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		8) i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		9) l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE		
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		10) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle - Obbligo non contenuto nel d.lgs. n. 33/2013 ma in norma previgente	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE		
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da comunicare in tabelle al Dipartimento della Funzione Pubblica nazionale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1 - bis, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione con l'indicazione della durata (Sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Personale	Dirigenti			Per ciascun titolare di incarico dirigenziali vanno pubblicati i seguenti dati:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DIRIGENTE SCOLASTICO (da pubblicare in tabelle)		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		2) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 14, c. 1, lett. d), lettera e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		3) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma successiva	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		6) ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Tutti i titolari di incarico	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	
Personale non a	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO ISTRUZIONE	SERVIZIO ISTRUZIONE	

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
	Personale fuori da tempo indeterminato	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO ISTRUZIONE	SERVIZIO ISTRUZIONE
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale (art. 16, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 - Art. 47 e 47 bis L.P. n. 7/1997	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione del soggetto incaricato, del soggetto conferente, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (per i dirigenti scolastici e personale ATA per quanto di competenza) E ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE (per il restante personale)	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (per i dirigenti scolastici e personale ATA per quanto di competenza) E ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE (per il restante personale)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio, o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A livello provinciale il riferimento è il contratto decentrato d'Istituto che stabilisce i criteri generali di distribuzione del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, art. 55, c.4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d. lgs. n. 150/2009)	A livello provinciale il riferimento è il contratto decentrato d'Istituto che stabilisce i criteri generali di distribuzione del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (In Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	SERVIZIO PER IL PERSONALE
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (MOF)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (In Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Performance	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF; il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS))	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
			Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE SCUOLA
			Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo:		Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D. Lgs. n. 33/2013		1) termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D. Lgs. n. 33/2013		2) decorrenza del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D. Lgs. n. 33/2013		3) eventuale applicazione del silenzio assenso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9, L.P. n. 23/1992		4) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili, compresi i criteri attuativi di riferimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		5) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. 23/92		6) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		7) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'ufficio competente, dei rispettivi recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVLE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		8) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		9) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		10) procedimenti per i quali il provvedimento dell'istituzione scolastica e formativa può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'istituzione scolastica e formativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		11) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		12) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		13) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		14) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
				Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 ; Art. 1, c. 28, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
Monitoraggio tempi procedurali		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 28, L. n. 190/2012 - Art. 3, c. 9, L.P. n. 23/1992	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dati non più soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera C), del d.lgs. n. 97/2016 (Nota ANAC di data 15.1.2019 prot. n. 3247) Ma soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della L.P. n. 23/1992 nonché quale misura di prevenzione della corruzione prevista dal PTPCT	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI			
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle istituzioni scolastiche e formative procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le Direttive attualmente in vigore in PAT e negli Enti strumentali provinciali - e quindi nelle Istituzioni scolastiche e formative provinciali - sono contenute nelle deliberazioni adottate dalla Giunta provine n. 2960 del 23.12.2010 e n. 2031 del 26.9.2012	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE			
Provvedimenti	Provvedimenti degli organi dell'istituzione scolastica e formative	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 31 L.P. 23/1992	Provvedimenti degli organi dell'istituzione scolastica e formativa	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE			
			Per ciascuno dei provvedimenti sopra elencati:				Da pubblicare in tabelle	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	
			1) contenuto			Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	Da pubblicare in tabelle	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
			2) oggetto			Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	Da pubblicare in tabelle	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
			3) eventuale spesa prevista			Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	Da pubblicare in tabelle	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento			Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	Da pubblicare in tabelle	L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
		Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento. • Per i contratti conclusi entro il 2023 gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera. • Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati gli previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cf. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP			

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file, di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML, e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento. • Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera. • Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, c. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 23, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
			All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ATTI E DOCUMENTI DA PUBLIcare IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (art. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti					
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE								
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.		Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche		
	ALLEGATO I 5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		ALLEGATO I 5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT		Tempestivo	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	ALLEGATO I 5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		ALLEGATO I 5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.		Tempestivo	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.		Tempestivo	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli art. 95, co. 1, lettera e) e 96 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).		Tempestivo	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale		Annuale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI								

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
BANDI DI GARA E CONTRATTI		Riferimento normativo		Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note		
	Publicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato 16 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA, sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato. Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d. l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Ricordo della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d. lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs. 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
	Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D. P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 88 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità alle quali le istituzioni scolastiche e formative devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				Per ciascun atto sopra riportato:		Da pubblicare in tabelle. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti se, da tali dati, è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'articolo 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e dall'articolo 31 bis, comma 2 bis, della L.P. n. 23/1992. Le informazioni/dati sono da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi ai provvedimenti finali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992	Atti di concessione (E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti se, da tali dati, è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'articolo 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e dall'articolo 31 bis, comma 2 bis, della L.P. n. 23/1992. Le informazioni/dati sono da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi ai provvedimenti finali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis, c.3, L.P. n. 23/1992		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, L. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, L. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del dlgs n.91/2011 Art.18-bis del dlgs n. 118/2011 Art. 3, co. 1, L.P. n. 4/2014	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	In questa sezione sono pubblicate le informazioni concernenti gli eventuali canoni di locazione e di affitto versati o percepiti direttamente dall'istituzione scolastica e formativa provinciale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Rilievi non ricevuti organi di controllo e revisione	Rilievi non ricevuti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rendere anonimi i dati personali eventualmente contenuti nei documenti	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c.1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 18, c. 5 e 7, L.P. n. 5/2006	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le istituzioni scolastiche pubblicano il POF (Progetto di Istituto)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del d.lgs n.82/2005	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE

Allegato A1
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 1, co. 8, l. 190/2012 Art. 43, d. lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Con delibera ANAC n. 831/2016 le due figure di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza all'interno delle istituzioni scolastiche sono stati affidati entrambi al direttore dell'Ufficio scolastico Regionale	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro il 15 dicembre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC. Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 9-bis, L. n. 241/1990	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nome del Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
		Linee guida Anac FOIA (dell. n. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
Altri contenuti - Accessibilità		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012		Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D. L. n. 179/2012)	NO (come da indicazioni ANAC)	///	///
Altri contenuti - Dati ulteriori	Altri contenuti - Dati ulteriori	Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le amministrazioni scolastiche e formative provinciali non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Nel caso di pubblicazione di documenti/dati/informazioni non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROVILE
		Whistleblowing Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 Art. 54 bis d.lgs. 165/2001	Whistleblowing - Piattaforma per effettuare segnalazione di comportamenti illeciti. Modulo per la presentazione cartacea delle segnalazioni di illecito "whistleblowing" nelle Istituzioni scolastiche e formative provinciali	Istruzioni che il dipendente di un'istituzione scolastica o formativa provinciale deve seguire per effettuare una segnalazione di presunti illeciti amministrativi (cd. whistleblowing). Il whistleblowing (o suonatore di fischietto) è uno strumento per contrastare l'illegalità e consente la denuncia di attività illecite o fraudolente di cui si sia venuti a conoscenza e che si siano verificate all'interno dell'istituzione			RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)

Nota: Ai fini dell'aggiornamento degli adempimenti in materia di trasparenza, sono da intendersi integralmente richiamate le previsioni contenute nella delibera ANAC n. 601 d.d. 19 dicembre 2023, quelle disposte con D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e quelle di cui alla deliberazione della G.P. n. 1966 d.d. 23.10.2023

Allegato A2)

Elenco dei responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Istituzione scolastica e formativa	Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa)
I.C. ALA – “Antonio Bresciani”	Gelsomino Giovanni
I.C. ALDENO - MATTARELLO	Bonomi Camilla
I.C. ALTA VAL di SOLE	Alibardi Cristina
I.C. ALTA VALLAGARINA	Conci Massimo
I.C. ALTOPIANO di PINE'	Lippiello Maria Rita
I.C. ARCO	Malfer Susanna
I.C. AVIO	Tognotti Orietta
I.C. BASSA ANAUNIA - TUENNO	Pasquale Anglani
I.C. BASSA VAL di SOLE "G. Ciccolini"	Campaldini Sabrina
I.C. BORGO VALSUGANA	Boso Greta
I.C. BRENTONICO	Rigotti Enrica
I.C. CAVALESE	Giacomel Alessandra
I.C. CEMBRA	Loreta Simoni
I.C. CENTRO VALSUGANA	Beber Maddalena
I.C. CIVEZZANO	Paladino Antonio
I.C. CLES “B.CLESIO”	Coller Marina
I.C. DEL CHIESE “Don Lorenzo Milani”	Nanna Gerardo
I.C. FOLGARIA, LAVARONE e LUSERNA	Birti Silvia
I.C. FONDO – REVO’	Sonia Lorenzoni
I.C. GIUDICARIE ESTERIORI	Giofrè Giulio
I.C. ISERA - ROVERETO	Corbelli Maria Grazia
ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO “SCUOLA LADINA DI FASSA” -“SCOLA LADINA DE FASCIA”	Rovisi Enrica
I.C. LAVIS	Neri Valentina
I.C. LEVICO TERME	Anglani Giuseppe
I.C. MEZZOCORONA	Sigmund Paola
I.C. MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA	Rossi Emanuela
I.C. MORI	Latino Massimiliano
I.C. PERGINE 1	Russo Nicola
I.C. PERGINE 2	Bortolotti Paola
I.C. PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO	Dezulian Raffaella
ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO "PRIMIERO	Sicheri Cinzia
I.C. RIVA 1	Bondi Loredana
I.C. RIVA 2	Mara Maria Aiello
I.C. ROVERETO EST	Cimadom Stefano
I.C. ROVERETO NORD	Caprara Giampaolo
I.C. ROVERETO SUD	Preziosi Alessandra
I.C. STRIGNO e TESINO	Simion Ursula
I.C. TAIIO	Concini Elisa
I.C. TIONE	Gala Sartori
I.C. TRENTO 1	Parillo Laura
I.C. TRENTO 2 “J.A. Comenius”	Vairo Rosanna

I.C. TRENTO 3	Quattrocchi Melchiorre
I.C. TRENTO 4	Morgillo Luigi Gino
I.C. TRENTO 5	Di Stasio Maria
I.C. TRENTO 6	Agresti Gennaro
I.C. TRENTO 7	Oliviero Barbara
I.C. VAL RENDENA	Stanchina Mara
I.C. VALLE DEI LAGHI - DRO	Usai Patrizia
I.C. VALLE di LEDRO	Antonio Raso
I.C. VIGOLO VATTARO	Sorbello Rosario
I.C. VILLA LAGARINA	Manzana Edj Miriam
ISTITUTO di ISTRUZIONE "A. Degasperi" BORGO VALSUGANA	Giovine Eliana
ISTITUTO di ISTRUZIONE "La Rosa Bianca - Weisse Rose" CAVALESE	Montefrancesco Marco
LICEO "B. Russell" CLES	Gentilini Silvana
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO . "C.A. Pilati" CLES	Di Ruscio Rita
ISTITUTO di ISTRUZIONE "M. Martini" MEZZOLOMBARDO	Curci Addolorata
ISTITUTO di ISTRUZIONE "M. Curie" PERGINE VALS.	Miceli Emiliano
LICEO "A. Maffei" RIVA del GARDA	Viscito Armando
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "G. Floriani" RIVA del GARDA	Crosina Franca
LICEO "A. Rosmini" ROVERETO	Baldo Luca
LICEO "Fabio Filzi" ROVERETO	Loris Fabrello
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "F. e G. Fontana" ROVERETO	Ciech Michele
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" ROVERETO	Vitale Chiara
ISTITUTO di ISTRUZIONE "Don Milani" ROVERETO	D'Aniello Filomena
ISTITUTO di ISTRUZIONE "Don L. Guetti" TIONE	Castellani Gioachino
LICEO CLASSICO "G. Prati" TRENTO	Baratter Paola
LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" TRENTO	Bergamini Sante Jr.
LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" TRENTO	Foti Daniela
LICEO "A. Rosmini" TRENTO	Pisasale Alessia
LICEO LINGUISTICO "S. M. Scholl" TRENTO	Mariucci Paolo
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. TAMBOSI - L. BATTISTI" TRENTO	Panato Alessandra
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO. "M. Buonarroti - A. Pozzo" TRENTO	Galeone Sebastiana
LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO "VITTORIA BONPORTI DEPERI" (Liceo artistico "F. Depero" Rovereto, Liceo artistico "A. Vittoria" Trento e Liceo musicale e coreutico "F. Bonporti")	Viliotti Elisa
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO LEVICO	Federico Samaden
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO ROVERETO	D'Agostino Annalisa
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONE E DEL LEGNO TRENTO	Serena Bandi Rose Rea

ELENCO PROCESSI CONFERMATI NEL 2023

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 9, comma 4, del Piano 2023-2025	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) acquisizione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto 	56 istituzioni rischio basso 2 istituzioni rischio medio 51 istituzioni rischio basso 7 istituzioni rischio medio	generali
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	43 istituzioni rischio basso 13 istituzioni rischio medio 1 istituzione rischio alto	vedi tabella specifica
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- iscrizione degli studenti e formazione delle classi	56 istituzioni rischio basso 2 istituzioni rischio medio	generali
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	56 istituzioni rischio basso 2 istituzioni rischio medio	generali

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute” - scarto documentazione amministrativa 	<p>57 istituzioni rischio basso 1 istituzioni rischio medio</p> <p>58 istituzioni rischio basso</p>	generali
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà prodotte all’istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA 	<p>54 istituzioni rischio basso 4 istituzioni rischio medio</p> <p>55 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio medio</p>	generali
g) incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 	<p>54 istituzioni rischio basso 4 istituzioni rischio medio</p> <p>48 istituzioni rischio basso 10 istituzioni rischio medio</p>	generali
h) affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> - gestione del contenzioso relativo all’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA - gestione del contenzioso relativo all’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti 	<p>56 istituzioni rischio basso 2 istituzioni rischio medio</p> <p>55 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio medio</p>	generali

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 9, comma 5, del Piano 2023-2025	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	56 istituzioni rischio basso 2 istituzioni rischio medio	generali
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	46 istituzioni rischio basso 10 istituzioni rischio medio 1 istituzione rischio alto	vedi tabella specifica
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	57 istituzioni rischio basso 1 istituzioni rischio medio	generali
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	54 istituzioni rischio basso 4 istituzioni rischio medio	generali
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	54 istituzioni rischio basso 4 istituzioni rischio medio	generali
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali - (ex area generale lettera c) anno 2019)	55 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio medio	generali
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	55 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio medio	generali

ELENCO PROCESSI MAPPATI E AGGIORNATI NEL 2023

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 9, comma 4, del Piano 2023-2025	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) acquisizione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto 	<p>1 istituzioni rischio medio 18 istituzioni rischio basso</p> <p>4 istituzioni rischio medio 15 istituzioni rischio basso</p>	generali
b) contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro 	<p>5 istituzioni rischio medio 14 istituzioni rischio basso</p>	vedi tabella specifica
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - iscrizione degli studenti e formazione delle classi 	18 istituzioni rischio basso	generali
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.) 	18 istituzioni rischio basso	generali

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute” - scarto documentazione amministrativa 	<p>18 istituzioni rischio basso</p> <p>18 istituzioni rischio basso</p>	generali
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà prodotte all’istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA 	<p>17 istituzioni rischio basso</p> <p>17 istituzioni rischio basso</p> <p>1 istituzione rischio medio</p>	generali
g) incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 	<p>18 istituzioni rischio basso</p> <p>17 istituzioni rischio basso</p> <p>1 istituzione rischio medio</p>	generali
h) affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> - gestione del contenzioso relativo all’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA - gestione del contenzioso relativo all’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti 	<p>17 istituzioni rischio basso</p> <p>1 istituzione rischio medio</p> <p>18 istituzioni rischio basso</p>	generali

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 9, comma 5, del Piano 2023-2025	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	18 istituzioni rischio basso	generali
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	5 istituzioni rischio medio 14 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	18 istituzioni rischio basso	generali
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	18 istituzioni rischio basso	generali
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	2 istituzioni rischio medio 16 istituzioni rischio basso	generali
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali - (ex area generale lettera c) anno 2019)	18 istituzioni rischio basso	generali
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	15* istituzioni rischio basso	generali

* molte istituzioni non gestiscono tali procedure

Processi confermati a rischio alto ai sensi dell'art. 24 del Piano 2023 - 2025

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 9, comma 4, del Piano 2023-2025	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	18 (13+5) istituzioni rischio medio 57 (14+43) istituzioni rischio basso 1 istituzione rischio alto	generali + specifiche
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 9, comma 5, del Piano 2023-2025	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	15 (10+5) istituzioni rischio medio 60 (46+14) istituzioni rischio basso 1 istituzione rischio alto	generali + specifiche

LEGENDA MISURE DA APPLICARE*Misure generali da applicare ai processi a rischio basso e medio*

N.	DESCRIZIONE MISURA	ARTICOLI DEL PIANO 2024-2026
1	formazione del personale	Art. 14
2	rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	Art. 15
3	misure compensative alla rotazione	Art. 16
4	monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti	Art. 18
5	applicazione del codice comportamento	Art. 19
6	segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua	Art. 20
7	autorizzazioni incarichi esterni	Art. 22
8	limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio	Art. 23
9	patto di integrità	Art. 24
10	incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati	Art. 25
11	dati da pubblicare ai fini di trasparenza	si veda l'elenco obblighi pubblicazione allegato A1)
12	nomina Rasa - adempimenti per le stazioni appaltanti	Art. 26

Misure specifiche da applicare ai processi a rischio alto, oltre alle misure generali

N.	DESCRIZIONE MISURA	ARTICOLI DEL PIANO 2024-2026
13	tracciabilità delle comunicazioni o meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni	Artt. 28 - 29